COMUNE DI MIRANDOLA
Città dal 1597

UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI 2024

GUIDA ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

(a cura dell'Ufficio elettorale comunale)

ULTIMO AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2024

SOMMARIO

MODELLI DISPONIBILI 5
1 - ELETTORI/ELETTRICI E SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI MIRANDOLA 6
1/1 – ELETTORI/ELETTRICI DELL'UNIONE EUROPEA 6
1/2 - VOTO DOMICILIARE PER COLORO CHE SONO AFFETTI DA GRAVE INFERMITA' O SONO DIPENDENTI DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 6
1/3 - ELETTORI/ELETTRICI FISICAMENTE IMPEDITI 7
2 - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019 E CONFRONTI CON ELEZIONI PRECEDENTI 8
3 - SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 9
3/1 - SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE 9
3/2 - ELETTORATO PASSIVO 9
3/3 - NUMERO E NOMINA DEGLI ASSESSORI 10
4 - MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE DEL VOTO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 11
4/1 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11
4/2 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 11
5 - LA DATA DELLE ELEZIONI E PROCEDIMENTO ELETTORALE 15
5/1 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 15
6 - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE 17
6/1 - ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI 17

6/2 - CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 17
6/3 – RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE LISTE 18
6/4 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA 18
6/4/1 - Sottoscrizioni da parte dei presentatori 18
6/4/2 - L'accesso alle liste dei sottoscrittori/sottoscrittrici 22
6/4/3 – Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali. 23
6/4/4 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento 23
6/4/5 - Programma amministrativo 23
6/5 - CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI/E 23
6/6 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE 25
6/7 - CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI/E SONO ELETTORI/ELETTRICI 26
6/8 - CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 26
6/9 - PREVENTIVO DELLE SPESE DELLA LISTA 28
6/10 – MANDATARIO ELETTORALE 28
6/11 - ESENZIONE DA DIRITTI E IMPOSTE DI BOLLO 29
6/12 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 29
6/13 - ESAME E AMMISSIONE DELLE CANDIATURE E SORTEGGIO DEI CANDIDATI/E E LISTE AMMESSE 31
6/14 – LA RINUNCIA ALLA CANDIDATURA 34
6/14/1 – Provenienza e forma 34
6/14/2 – I tempi 35
6/14/3 – L'efficacia 35
6/15 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 37
6/15/1 - Presso i seggi elettorali, l'Ufficio elettorale centrale e la Commissione elettorale circondariale 37
6/15/2 - Presso l'Ufficio elettorale centrale 38
6/16 - SANZIONI 38
6/17 BALLOTTAGGIO TRA I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI SINDACO 38
7 - LE CAUSE OSTATIVE ALL'ELEZIONE 40
7/1 - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA – INCANDIDABILITÀ 40
7/2 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ 42
7/3 - INCOMPATIBILITÀ 43
7/4 - SITUAZIONI CHE NON CREANO CAUSA DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ 45
7/5 - PERDITA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 45
7/6 - CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 45

8 – TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI POLITICI 47
8/1 – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI 47
8/2 – SOGGETTI DAI QUALI E' VIETATO RICEVERE CONTRIBUTI 47
8/3 – OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM E DEL CERTIFICATO PENALE DEI CANDIDATI/E 47
8/4 – OBBLIGHI ULTERIORI 48
9 - PROPAGANDA ELETTORALE 49
9/1 - LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE 49
9/1/1 - Determinazione degli spazi 49
9/1/2 - Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti 50
9/1/3 - Particolari forme di propaganda elettorale 50
9/1/4 - Riunioni di propaganda elettorale 51
9/1/5 - Propaganda elettorale sonora 51
9/1/6 - Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione 52
9/1/7 - Indicazioni obbligatorie nelle pubblicazioni di propaganda. Il Committente responsabile 53
9/1/8 - Adempimenti dei Comuni e delle Province nella messa a disposizione di locali 53
9/1/9 – Defissioni di manifesti e altro materiale di propaganda indebitamente affisso 53
9/1/10 - Sanzioni 54
9/2 - ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POLITICA 55
9/2/1 - Messaggi politici autogestiti 55
9/2/2 - Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale 55
9/2/3 - Norme di comportamento 56
9/2/4 - Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici 56
9/2/5 - La propaganda elettorale su quotidiani e periodici 56
9/2/6 - Sondaggi politici ed elettorali 56
9/2/7 - Disciplina della comunicazione istituzionale 57
9/2/8 - Agevolazioni postali e fiscali 57
9/2/9 - Le sanzioni 57
9/3 - RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELLE LISTE ELETTORALI 59
9/4 - RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE 59
9/5 - RICHIESTA DI SALE COMUNALI PER INIZIATIVE ELETTORALI 59
9/6 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ELETTORALI 60
10 - PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE 61
10/1 - PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO: DATI UTILIZZABILI CON IL CONSENSO 61
10/2 - LEGITTIMO INTERESSE E ALTRI PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 62
10/3 - DATI RACCOLTI DA TERZI E MESSI A DISPOSIZIONE DI SOGGETTI POLITICI 63
10/4 - DATI NON UTILIZZABILI 65
10/5 - ACCOUNTABILITY ED OBBLIGO DI INFORMATIVA 68
10/6 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL´INTERESSATO E OBBLIGHI DEI TITOLARI 68
10/7 - LE SANZIONI 69

PRESENTAZIONE

La presente guida ha lo scopo di fornire a tutti coloro che intendono competere, per l'elezione a Sindaco e a Consigliere comunale del Comune di Mirandola alle prossime elezioni amministrative, un vademecum sugli aspetti dell'attività legata alle elezioni comunali (in particolare: candidature, eleggibilità, propaganda), con indicazioni pratiche sugli aspetti più significativi dell'iter elettorale (raccolta delle sottoscrizioni, presentazione delle candidature, modalità dei diversi tipi di propaganda, ecc.) e fornendo fac-simile dei principali modelli necessari al corretto svolgimento della competizione elettorale[1].

La guida, tutta la modulistica necessaria e la normativa in materia elettorale è disponibile:

- sia su carta che su supporto informatico (word) presso l'Ufficio elettorale del Comune, via Giolitti n.22, e mail: *elettorale@comune.mirandola.mo.it* .
- sulla home page del sito web del Comune (*http://www.comune.mirandola.mo.it*), nella parte dedicata alle elezioni del 2024.

Il Responsabile Domiziano Battaglia e la dott.ssa Bianca Bonfatti del Servizio Elettorale, sono a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale.

Su internet è possibile trovare informazioni sulle elezioni nei seguenti siti:

- *https://dait.interno.gov.it/elezioni*
- *http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/argomenti*

Per la consultazione delle circolari ministeriali in materia elettorale si consiglia la visione:

- del sito "*Eligendo*" del Ministero dell'Interno: https://elezioni.interno.gov.it/

del sito internet della Prefettura di Modena:
https://www.prefettura.it/modena/contenuti/Le_circolari-11944.htm

[1] Nessuno dei fac-simile è obbligatorio (non esistono modelli definiti dalla norma, vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 5, n.965/1995), ma ognuno è completo in relazione ai contenuti prescritti dalla legge.
Sulle Istruzioni ministeriali per la presentazione e ammissione delle candidature, rinvenibile sul sito del Comune, è riportata la modulistica ufficiale del Ministero dell'Interno.

MODELLI DISPONIBILI
vedi sito del comune di mirandola: *https://www.comune.mirandola.mo.it/servizi/servizi-demografici/elezioni-giugno-2024/presentazione-liste*

1 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSILGIERE COMUNALE
3 - DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO/A ALLA CARICA DI SINDACO
4 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DA PARTE DEI DELEGATI
5 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO/A ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (modello principale e modelli aggiunti)
6 - VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA PER L'ELETTORE/ELETTRICE CHE NON SA O NON PUO' FIRMARE
7 - RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DALLE LISTE ELETTORALI
8 – NOMINA DEL MANDATARIO DA PARTE DEL CANDIDATO/A SINDACO O CONSIGLIERE COMUNALE
9 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA
10 - RICHIESTA DI SALA COMUNALE
11 – MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESE DELLA LISTA
12 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO/A ALLA CARICA DI SINDACO TURNO DI BALLOTTAGGIO
13 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO/A SINDACO DI COLLEGAMENTO A LISTE A SEGUITO DI BALLOTTAGGIO
14 - MODELLO DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA BALLOTTAGGIO 2024

1 - ELETTORI/ELETTRICI E SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI MIRANDOLA

Il Comune di Mirandola al Censimento 2021 aveva 24.135 residenti[2].

I residenti al 31/12/2023 sono risultati essere 11.914 maschi e 12.572 femmine per un totale di 24.486, mentre gli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali, alla data del 25/04/2024, erano 19.140, mentre erano 47 i cittadini/cittadine iscritti/e nelle liste elettorali aggiunte dell'Unione Europa che votano per le il Parlamento Europeo e 69 quelli che votano per il Sindaco e il Consiglio Comunale.

Il territorio elettorale è suddiviso in 22 sezioni elettorali:

- ⇒ Dalla n.1 alla n.16 collocate nel capoluogo (9 nelle scuole medie di via Tazio Nuvolari e 7 nelle Scuole Elementari di via Giolitti n.24) che riuniscono gli elettori/elettrici del centro storico (tendenzialmente le sezioni 1, 2 e 3) e della periferia di Mirandola;
- ⇒ la n.17 collocata presso le scuole medie di via T.Nuvolari, che raggruppa gli elettori/elettrici della frazione di San Giacomo Roncole;
- ⇒ la n.18 collocata nella frazione di Tramuschio e che riunisce gli elettori/elettrici della frazione;
- ⇒ la n.19 collocata nella frazione di Mortizzuolo e che riunisce gli elettori/elettrici della frazione;
- ⇒ la n.20 collocata nella frazione di San Martino Spino e che riunisce gli elettori/elettrici della frazione;
- ⇒ la n.21 collocata nella frazione di Gavello e che riunisce gli elettori/elettrici della frazione;
- ⇒ la n.22 collocata nella frazione di Quarantoli e che riunisce gli elettori/elettrici della frazione;

E' anche istituito un seggio speciale, che fa riferimento al seggio n.11 presso le scuole medie, il cui compito è la raccolta del voto presso l'Ospedale e la Casa Protetta C.I.S.A., e del voto domiciliare nel capoluogo di Mirandola.

La suddivisione per via del territorio del Comune di Mirandola in sezioni elettorali e il numero degli elettori/elettrici iscritti nelle liste sono riportati sulla home page del sito del Comune di Mirandola, nella parte relativa alle elezioni

1/1 – ELETTORI/ELETTRICI DELL'UNIONE EUROPEA

I cittadini/cittadine dell'Unione europea[3] residenti a Mirandola possono votare per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale[4]. Per poter esercitare il diritto di voto hanno presentato al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il comune, entro il 30 aprile 2024.

L'iscrizione nella lista aggiunta offre anche a tali cittadini/cittadine la possibilità di acquisire l'eleggibilità a Consigliere comunale e l'eventuale nomina a componente della Giunta del comune in cui sono eletti/e consigliere, con esclusione della carica di vice Sindaco.

1/2 - VOTO DOMICILIARE PER COLORO CHE SONO AFFETTI DA GRAVE INFERMITA' O SONO DIPENDENTI DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Con il d.L. n.1/2006, gli elettori/elettrici affetti da grave infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono chiedere di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio.

Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta, non oltre il 2/06/2024, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, allegando:

1. copia della tessera elettorale;

---

[2] Dato utile al fine del calcolo della fascia di popolazione in cui rientra il Comune di Mirandola ai fini elettorali, ovvero Comuni oltre i 15.000 abitanti.

[3] I PAESI MEMBRI DELL' U.E., oltre l'Italia, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Residenti nel comune alla data del 31/12/2023, che avranno compiuto il 18° anno di età alla data del 9/06/2024, erano 926.

[4] d.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197

2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (25/04/2024), che attesti che l'elettore/elettrice sia affetto da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 della L.104/1992[5], o che l'elettore/elettrice sia in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. La certificazione, per i soli "*intrasportabili*", deve avere una **prognosi non inferiore ai 60 giorni**.

Per le elezioni comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del Comune per cui è elettore/elettrice.
Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell'elettore/elettrice nelle giornate del voto, dal Presidente di seggio e da due membri del seggio medesimo o dal seggio speciale.

1/3 - ELETTORI/ELETTRICI FISICAMENTE IMPEDITI[6]

Sono da considerarsi elettori/elettrici fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori/elettrici possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore/elettrice della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore/elettrice liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore/elettrice può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

L'annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un timbro 'AVD' e della firma in calce di un delegato del Sindaco nella tessera elettorale personale[7].

Pertanto, qualora l'elettore/elettrice si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo, questi dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Potrà essere ammesso a votare con un accompagnatore anche l'elettore/elettrice il cui impedimento fisico sia evidente.

Quando, invece, non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo nella tessera elettorale personale, o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito potrà essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali[8]. Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore/elettrice di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore/elettrice[9].

Spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore/elettrice oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore/elettrice. È da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito, solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto[10].

---

[5] Art.29, L. n.104/1992: 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori/elettrici handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
[6] Art. 41, c.2, del T.U n. 570/1960
[7] Legge n.17/2003 e art. 41, ultimo comma, T.U. n.570/1960
[8] Art. 41, c.7, T.U. n. 570/1960
[9] Art. 41, c.8, T.U. n. 570/1960
[10] Consiglio di Stato, sentenza della quinta Sezione n. 505/1990

2 - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019 E CONFRONTI CON ELEZIONI PRECEDENTI

I risultati delle elezioni precedenti, compre le Europee del 2019, sono pubblicati sulla home page del sito del Comune di Mirandola, nella parte relativa alle elezioni del 2024.

I voti con le preferenze ai singoli candidati/e alla carica di Consigliere comunale sono disponibili presso l'Ufficio elettorale comunale.

3 - SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

3/1 - SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE[11]

Elezione diretta con eventuale turno di ballottaggio: vince al primo turno il candidato/a che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi; se al primo turno nessuno dei candidati/e ottiene la maggioranza assoluta dei voti si passa al turno di ballottaggio (15 giorni dopo, ovvero il 23/06/2024), in cui si confronteranno i due candidati/e che hanno ottenuto più voti al 1° turno: vince chi dei due ottiene la maggioranza delle indicazioni di voto.

Il Consiglio Comunale è composto da 16 consiglieri[12] più il Sindaco, e la sua elezione avviene a maggioranza semplice al primo turno delle votazioni[13]: la lista o la coalizione che ottiene la maggioranza dei voti vengono assegnati il 60% dei voti (10 consiglieri, arrotondati per eccesso); qualora la lista o la coalizione avesse ottenuto oltre il 60% dei voti validi, la suddivisione dei voti avviene in modo proporzionale. I seggi restanti vengono suddivisi tra le altre liste ammesse.

I candidati/e alla carica di Sindaco che risultano non eletti/e, le cui liste sono state ammesse alla suddivisione dei seggi del Consiglio comunale e che risultassero assegnatarie di almeno un seggio, sono eletti/e in Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale nomina tra i suoi membri un/una Presidente (Presidente del Consiglio).

3/2 - ELETTORATO PASSIVO[14]

Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori/elettrici di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Sono, altresì, eleggibili a Consigliere comunale i cittadini/cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte[15].

---

[11] Artt. 37, 72 e 73, d.Lgs. n.267/2000

[12] Art.1, c.2, L. n.42/2010

[13] Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In vigore dal 26 dicembre 2012

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Sindaco, con i rispettivi candidati/e alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati/e, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato/a alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato/a alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti/e alla carica di consigliere i candidati/e alla carica di Sindaco, non risultati eletti/e, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato/a alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti/e consiglieri comunali i candidati/e di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti/e i candidati/e che precedono nell'ordine di lista.

[14] art. 55, d.L. n.267/2000 e art. 1, c. 5, d.L. 1996, n. 197/1996

3/3 - NUMERO E NOMINA DEGLI ASSESSORI[16]

Gli assessori sono nominati dal Sindaco, non possono essere più di 5[17], e debbono essere scelti secondo le modalità stabilite dallo Statuto Comunale: esiste comunque incompatibilità tra la carica di consigliere ed assessore comunale[18].

[15] Il cittadino comunitario che intende candidarsi alle elezioni comunali deve necessariamente presentare l'attestazione di eleggibilità rilasciata dallo Stato di origine, prevista dall'art.5 del d.Lgs. n.197/1996. Tale condizione non può essere oggetto di autocertificazione non essendo ammissibile l'applicazione analogica delle disposizioni in tema di elezioni per il Parlamento europeo (TAR Lazio, sez.II bis, sentenza n.9716/2021).

[16] Art.48 Statuto Comunale e art.47 d.Lgs. n.267/2000

[17] art.2, c.185, L.191/2009: Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. **Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia**

[18] art.61 del d.l. n.267/2000

4 - MODALITÀ DI ELEZIONE - ESPRESSIONE DEL VOTO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI[19]

4/1 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'elezione del Consiglio Comunale è contestuale a quella del Sindaco.

Ciascun candidato/a alla carica di Sindaco è collegato/a a una lista di candidati/e alla carica di consigliere.

Sulla scheda il nome e cognome di ciascun candidato/a Sindaco sono prestampati a fianco del contrassegno della relativa lista.

A fianco del contrassegno sono stampate due righe per l'eventuale indicazione delle preferenze[20] per candidati/e consiglieri appartenente alla stessa lista, tale preferenza va espressa scrivendo il solo cognome o il cognome e nome dei candidati/e prescelti.

Ciascun elettore/elettrice può, con un unico voto, votare per un candidato/a alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un:

a. segno soltanto sul nome del Sindaco[21];
b. segno soltanto sul contrassegno di una lista[22];
c. segno sia sul contrassegno che sul nome del Sindaco[23];
d. segno nel rettangolo che contiene il nome del Sindaco e il contrassegno;
e. voto di preferenza: non più di *due* preferenze correttamente espresse per candidati/e alla carica di consigliere[24]. Nel caso venissero espresse entrambe le preferenze, esse devono riguardare candidati/e di *sesso diverso* della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza[25];

Ogni voto per una lista si intende espresso anche per il candidato/a Sindaco ad essa collegata.

Ogni elettore/elettrice può altresì esprimere un voto *disgiunto*, tracciando un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato/a a Sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al Sindaco prescelto[26].

E' proclamato eletto Sindaco il candidato/a che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso contrario si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di parità tra i due candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti, la seconda domenica successiva si procede al ballottaggio fra questi; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

4/2 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI[27]

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.[28]

Per il riparto dei seggi, il legislatore ha adottato il metodo d'*Hondt,* detto delle divisioni successive o del comune divisore. Per l'attuazione di questo metodo si deve dividere la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate per 1, 2, 3, 4 ... fino alla concorrenza del numero dei consiglieri comunali da eleggere nel Comune. Ad ogni lista o gruppo di liste collegate saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti più alti appartenenti alla lista o al gruppo di liste.

---

[19] L. n. .81/1993
[20] Art.57, d.P.R. n.570/1960
[21] Art.6, comma 3, d.P.R. n.132/1993
[22] Art.72, comma 3, d.P.R. n.570/1960
[23] Art.6, comma 1, d.P.R. n.132/1993
[24] Art.5, c.1, d.P.R. 132/1993
[25] Art.73, c.3, d.L.gs 267/2000
[26] Art.72, comma 3, d.P.R. n.570/1960
[27] Art.73, d.Lgs. 267/2000
[28] Art.73, comma 7, d.Lgs. 267/2000

Nell'ambito di ogni lista i consiglieri vengono proclamati eletti/e secondo l'ordine delle rispettive liste individuali; a parità di cifra individuale è eletto chi precede nell'ordine di lista.

Per ciascuna lista di minoranza che ha ottenuto seggi, il primo è attribuito al candidato/a Sindaco.

Stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, possono presentarsi le seguenti ipotesi[29]:

a) *Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato/a proclamato Sindaco abbia ottenuto almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune.*
   In tale caso, non si dà luogo ad alcuna attribuzione del c.d. «premio di maggioranza» ed i seggi restano attribuiti alle singole liste o ai gruppi di liste collegate, secondo le risultanze delle operazioni indicate al precedente paragrafo. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi ad esso spettanti vengono assegnati alle singole liste che compongono il gruppo stesso secondo il metodo d'h*ondt,* precedentemente illustrato.
b) *Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato/a proclamato eletto alla carica di Sindaco abbia conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Comune e nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti.*
   Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato/a proclamato eletto alla carica di Sindaco abbia conseguito almeno il 40 per cento dei seggi di Consigliere comunale assegnati al Comune, e nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi riportati da tutte le liste o gruppi di liste in tutte le sezioni del Comune, il Presidente dell'Ufficio centrale procede all'assegnazione a detta lista o gruppo di liste il *60 per cento* dei seggi spettanti al Comune.
c) *Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato/a proclamato eletto alla carica di Sindaco non abbia conseguito i quorum richiesti dal c.10 dell'art.73 del d.Lgs.n. 267/2000.*
   Può verificarsi il caso che la lista o il gruppo di liste collegate al candidato/a proclamato eletto, al primo turno, alla carica di Sindaco non consegua il 60 per cento o almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio e che i voti validi conseguiti da altra lista o gruppo di liste non superino il 50 per cento del totale complessivo dei voti validi riportato da tutte le liste o gruppi di liste in tutte le sezioni del Comune.
   In tale eventualità, i seggi alle singole liste o ai gruppi di liste collegate restano determinati nel numero risultante a seguito delle operazioni di cui al paragrafo che precede, al quale si rinvia.

In caso di ballottaggio l'assegnazione dei seggi deve essere operata con riferimento ai risultati in tale turno conseguiti dalle liste o gruppi di liste formatisi in vista di esso e che, anche ai fini della ripartizione dei seggi di minoranza deve aversi riguardo ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio.[30]

Per una migliore comprensione di quanto descritto si riporta un esempio pratico:

[29] Art.73, c.10, d.Lgs. 267/2000

[30] Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n.1269/2011. Consiglio di Stato, sez.III, sentenza n.1762/2017. TAR Puglia, se.III, sentenza n.1346/2019. TAR Lazio, sez.II bis, sentenza n.15439/2023.

Ipotizziamo un Comune con popolazione tra 15.001 e 30.000 abitanti
Seggi da assegnare: n. 16
Candidati alla carica di Sindaco:

- Marco Bianchi, collegato alle liste Alfa e Beta;
- Lucia Rossi, collegata alle liste Delta e Gamma;
- Mario Verdi, collegato alla lista Omega;
- Giovanni Gialli, collegato alla lista Sigma.

Candidato Sindaco	Voti conseguiti	Liste collegate e rispettivi voti	Totale voti liste collegate
Marco Bianchi	**6.322 (56,55%)**	Alfa: 3.561 Beta: 2.502	3.561+2.502= 6.063 (57,69%)
Lucia Rossi	3.347 (29,94%)	Delta: 2.002 Gamma: 1.154	2.002+1.154= 3.156 (30,03%)
Mario Verdi	1.007 (9,01%)	Omega: 981	981 (9,33%)
Giovanni Gialli	503 (4,50%)	Sigma: 309	**309 (2,95%)**
Totale	1.1179	Totale voti liste	10.509

Marco Bianchi è eletto Sindaco al primo turno, avendo conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.
La lista Sigma è esclusa dall'assegnazione dei seggi, non avendo raggiunto la soglia di sbarramento del 3%.
Alla coalizione composta dalle liste Alfa e Beta (collegate al candidato Sindaco Marco Bianchi) spettano il 60% dei seggi, ossia: 16*60%=10 seggi.
Si procede dunque alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste Alfa e Beta come segue.

Posto	Quoziente Lista Alfa	Quoziente Lista Beta	Assegnazione
1	**3.561**	**2.502**	Lista Alfa: 3.561
2	**1.780,50**	**1.251**	Lista Beta: 2.502
3	**1.187**	**834**	Lista Alfa: 1.780,50
4	**890,25**	**625,50**	Lista Beta: 1.251
5	**712,20**	500,40	Lista Alfa: 1.187
6	**593,50**	417	Lista Alfa: 890,25
7	508,71	357,43	Lista Beta: 834
8	445,13	312,75	Lista Alfa: 712,20
9	395,67	278	Lista Beta: 625,50
10	356,10	250,20	Lista Alfa: 593,50

I restanti n. 6 seggi sono suddivisi tra le liste collegate ai candidati a Sindaco non eletti, Lucia Rossi e Mario Verdi, come segue.

Posto	Liste collegate Lucia Rossi	Liste collegate Mario Verdi	Assegnazione
1	**3.156**	**981**	Coalizione Delta-Gamma: 3.156
2	**1.578**	490,50	Coalizione Delta-Gamma: 1.578
3	**1.052**	327	Coalizione Delta-Gamma: 1.052
4	**789**	245,25	Lista Omega: 981
5	**631,20**	196,20	Coalizione Delta-Gamma: 789
6	526	163,50	Coalizione Delta-Gamma: 631,20

Dei n. 5 seggi spettanti alle liste collegate al candidato Lucia Rossi (Delta e Gamma), uno è assegnato alla stessa Lucia Rossi, mentre gli altri n. 4 sono ripartiti come segue.

Posto	Quoziente Lista Delta	Quoziente Lista Gamma	Assegnazione
1	**2.002**	**1.154**	Lista Delta: 2.002
2	**1.001**	577	Lista Gamma: 1.154
3	**667,33**	384,67	Lista Delta: 1.001
4	500,50	288,50	Lista Delta: 667,33

Il seggio restante viene attribuito alle liste collegate al candidato Sindaco Mario Verdi, ossia alla lista Omega e quindi assegnato allo stesso Mario Verdi.

5 - LA DATA DELLE ELEZIONI E PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le elezioni comunali si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, contemporaneamente alle elezioni europee[31]. Alle elezioni, compreso il turno di ballottaggio, potranno partecipare tutti i cittadini/cittadine italiani aventi diritto e quelli comunitari purché residenti e che, avendone fatta richiesta (vedi punto 1/1), risultino iscritti nelle liste elettorali comunali aggiunte.

L'eventuale turno di ballottaggio, qualora nessuno dei candidati/e a Sindaco ottenesse la maggioranza assoluta dei voti validi, si terrà domenica 23 giugno 2024, sempre in due giornate (23 e 24 giugno[32]).

La competenza a fissare la data delle elezioni è del Ministro dell'Interno che deve emanare un apposito decreto 55 giorni prima (15 aprile 2024) della data fissata per il voto, e trasmetterlo ai Prefetti che adotteranno il decreto di indizione dei comizi elettorali entro il 45° giorno la data del voto.

Il Prefetto, a sua volta, ne darà comunicazione al Sindaco che pubblicherà il manifesto 45 giorni prima della data fissata per l'elezione[33] (25 aprile 2024).

5/1 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale è così composto:

a. un Presidente di seggio[34], nominato dalla Corte d'appello di Bologna, che è scelto tra i residenti nel Comune iscritti in un apposito albo formato da:
   - ⇒ magistrati;
   - ⇒ avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano le loro funzioni nel distretto della Corte d'appello;
   - ⇒ gli impiegati civili a riposo;
   - ⇒ i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
   - ⇒ i notai, i vice pretori onorari;
   - ⇒ per ciascun Comune, quei cittadini/cittadine iscritti negli elenchi delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di Presidente.

b. un segretario di seggio, nominato dal Presidente del seggio stesso[35].

c. quattro scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, tratti dall'Albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale, formato a domanda degli elettori/elettrici del Comune[36];

---

[31] Con decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 il Governo, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, ha deliberato il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023, confermati anche per il 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Questa estensione dell'orario, recita il decreto: "considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2023". In considerazione del contemporaneo svolgimento di alcune tornate elettorali con le elezioni Europee, e che per queste le operazioni di voto devono essere concluse su tutto il territorio dell'Unione nella giornata del 9 giugno, invece che il lunedì, si voterà nel pomeriggio di sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e la domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00, con immediato scrutinio delle elezioni Europee, e con scrutinio delle comunali lunedì alle ore 14:00.

[32] Il d.L. n.7/2024, all'art.1 cc. 1 e 2, ha previsto che il voto nelle giornate di sabato e domenica si svolgano solo in occasione delle elezioni Europee, conservando per gli altri turni di ballottaggio le giornate di domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e di lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

[33] Art.3 L. n.182/1991 e Art.18 d.P.R. 570/1960

[34] Art.20 d.P.R. n.570/1960

[35] Art.22, d.P.R. n.203/1951. Al riguardo si richiama quanto previsto dalla nuova normativa in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici[35], nel quale è previsto che '*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti[35], affini entro il secondo grado[35], del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*' (Art.7 d.P.R. n.62/2013). Non è certa quale sia l'applicabilità di tale norma nell'ambito del procedimento elettorale.

[36] Art.9, comma 1, legge n.120/1999

d. rappresentanti di gruppi politici, candidati/e o liste partecipanti alla consultazione elettorale (vedi il successivo paragrafo 6/15).

6 - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

6/1 - ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nelle pagine successive:

a. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati/e alla carica di Consigliere comunale contraddistinti da una numerazione progressiva;
b. dichiarazione di presentazione di lista
c. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
d. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale;
e. certificati attestanti che i candidati/e sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
f. modello di contrassegno di lista;
g. preventivo delle spese della lista;
h. dichiarazione dei delegati della lista di collegamento ad un candidato/a alla carica di Sindaco.

6/2 - CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

I candidati/e presenti nella lista devono essere elencati con un numero d'ordine progressivo (e nello stesso ordine essere riportati su tutti i moduli sui quali verranno raccolte le sottoscrizioni degli elettori/elettrici), riportare l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove l'indicazione del cognome del marito è facoltativo). Non è escluso che altri dati possano essere ammessi se questi sono necessari ai fini di una più sicura identificazione del candidato/a stesso da parte degli elettori/elettrici, ad esempio il soprannome[37].

Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato/a alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo[38].

Per i candidati/e cittadini/cittadine di altri paesi dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza.

Ciascun candidato/a alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presenti per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati/e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3. Per il Comune di Mirandola il numero dei candidati/e dovrà essere compreso tra un minimo di 11 e un massimo di 16[39].

La lista dei candidati/e deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta[40]. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione, purchè contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Tali requisiti sono:

a. dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati/e al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco sottoscritta da non meno di 175 e da non più di 350 elettori/elettrici;
b. dichiarazione del candidato/a alla carica di Sindaco di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
c. le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;
d. i candidati/e non possono figurare come sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste[41];
e. nessun elettore/elettrice può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una ammenda da 200,00 a 1.000,00 euro[42].

[37] TAR Campania, 24.02.76, n.24
[38] Art.28 d.P.R. n.570/1960
[39] Art.73, comma 1, d.Lgs. n.267/2000
[40] Art.32 d.P.R. n.570/1960 e art.3 legge n.81/1993
[41] Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n.4993 del 6/10/2014

f. dichiarazione da parte del candidato/a alla carica di Sindaco di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

6/3 – RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE LISTE[43]

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nelle liste dei candidati/e nessuno dei due generi può essere rappresentato in numero superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati/e del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi.

Pertanto le liste di candidati/e devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati/e, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (ex: se una lista contiene il numero massimo di candidati/e previsti, ogni genere può essere rappresentato da un massimo di 11 e da un minimo di 5 candidati/e; se la lista contiene il numero minimo di candidati/e previsti, ogni genere può essere candidato/a da un numero massimo di 7 e minimo di 4 candidati/e).

6/4 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA

6/4/1 - Sottoscrizioni da parte dei presentatori

Devono essere raccolte sottoscrizioni in un numero compreso tra le 175 e le 350[44]. Il mancato rispetto di tali limiti, compreso quello massimo, comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale.

La firma degli elettori/elettrici[45] deve avvenire su appositi moduli (non esiste un modello ufficiale e i moduli non devono essere vidimati preventivamente dal Segretario comunale), riportanti il contrassegno di lista (il contrassegno deve essere riportato in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica), il nome, cognome luogo e data di nascita dei candidati/e[46], nonché i dati dei sottoscrittori/sottoscrittrici.

Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei candidati/e.[47]

---

[42] Art.93 T.U. n.570/1960 e Art.106, d.P.R. n.361/1957.

[43] Art. 73, commi 1 e 3, del d.l. 267/2000

[44] Art.3 L. n.81/1993. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 83/1992), ha dichiarato inderogabile il limite massimo delle sottoscrizioni e non regolarizzabile con la semplice cancellazione, ad opera della commissione elettorale circondariale, delle sottoscrizioni in eccesso. Pertanto la lista deve essere ricusata.

[45] Artt.28, comma 4 e 32 comma 4, d.P.R. n.570/1960

[46] Il Consiglio di Stato Sezione III, con la sentenza n. 1284/2018, relativa ad un ricorso nei confronti di una decisione del TAR Puglia, sez.II, n.66/2018, inerente la ricusazione di una lista in un Comune sopra i 15.000 abitanti, che non aveva riportato il nome del candidato Sindaco sui fogli con i quali erano state raccolte le firme dei sottoscrittori in appoggio alla lista, ha affermato che, a differenza che nei comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, tra candidati/e Sindaco e liste non vi è un legame genetico, in quanto il legame tra candidato/a Sindaco e lista è stabilito al momento della presentazione delle candidature dalla dichiarazione convergente del candidato/a Sindaco e i delegati della lista. Pertanto non è necessario che il nome del candidato/a sindaco sia presente sui moduli di raccolta delle sottoscrizioni, a differenza di quanto invece deve avvenire per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, in quanto nei comuni con popolazione al di sopra dei 15.00 abitanti la sottoscrizione delle liste riveste la funzione di filtro delle candidature, in modo tale che sia assicurata la serietà dell'iniziativa elettorale e l'idoneità della lista a competere in rapporto alle dimensioni dell'elettorato. Pertanto il requisito dell'indicazione anche del nominativo del candidato sindaco, oltre al contrassegno di lista, al nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, può essere considerato quale prescrizione necessaria a pena della nullità, esclusivamente nell'ipotesi in cui il sindaco sia parte indispensabile della lista, facendo corpo con essa: circostanza che si verifica unicamente nel sistema elettorale dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

[47] T.A.R. Campania, Napoli, II, 29 luglio 1999, n. 2117, in «I T.A.R.», 1999, I, pag. 4037; Consiglio di Stato, VI, ordinanza cautelare del 14 aprile 2000, n. 1883, in «Cons. di St.», 2000, I, pag. 1074, il quale ha sostenuto che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici asseritamente estesa anche a firme apposte su separato modulo non ritualmente congiunto al modulo recante l'autentica è invalida, perchè non conforme alla disciplina dettata dall'art. 28 D.P.R. 570; Id. V, 28 giugno 2005, n. 187, in «Foro amm. CDS», 2005, pag. 124; T.A.R. Lazio, II-*bis,* 27 aprile 2001, n. 3561, in «I T.A.R.», 2001, I, pag. 3594; T.A.R. Puglia, Bari, I, 4 maggio 2001, n. 1432 e 1433, *ivi,* 2001, I, pagg. 2485 e 2486; Id., Lecce, I, 27 aprile 2001, n. 2086, *ivi,* 2001, I, pag. 2507; T.A.R. Sardegna, 20 novembre 2003, n. 1500, in «Foro amm. T.A.R.», 2003, pag. 3389; T.A.R. Abruzzo,

Tuttavia, qualora la presentazione della lista avvenga su fogli separati è necessario che su ognuno di essi siano contenuti gli elementi sostanziali per la corretta presentazione della lista e segnatamente l'indicazione del candidato/a alla carica di Sindaco e l'elenco completo dei candidati/e al Consiglio comunale, nonchè il contrassegno e la sua descrizione.[48]

La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del T.U. n.570/1960, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante[49]. Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati/e, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati/e, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori/sottoscrittrici siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati/e.[50]

La semplice presenza del logo del partito politico sui singoli fogli recanti le firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici è circostanza inidonea a costituire quello stretto collegamento materiale tra atto «principale» di presentazione e fogli separati recanti le firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici che solo consente di ritenere legittima la presentazione della lista, per cui, non essendo gli atti tra loro materialmente collegati già al momento della raccolta delle sottoscrizioni, deve escludersi una consapevole determinazione del singolo sottoscrittore/sottoscrittrice[51];

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare di una delle due camere nella legislatura in corso, a condizione che all'atto della presentazione della candidatura o della lista, sia allegata una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante del partito o gruppo parlamentare.[52]

Pescara, 5 giugno 2004, n. 484, *ivi,* 2004, pag. 1775; T.A.R. Lazio, II-*bis,* 3 novembre 2004, n. 12362, *ivi,* 2004, pag. 3357; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 21 marzo 2005, n. 1565, *ivi,* 2005, pag. 84, T.A.R. Molise, 26 luglio 2001, n. 236, in «I T.A.R.», 2001, I, pag. 3384.

[48] T.A.R. Sicilia, Catania, I, 22 agosto 2003, n. 1313, in «Foro amm. T.A.R.», 2003, pag. 2466. È stata esclusa una lista la cui sottoscrizione era avvenuta con fogli separati, senza alcun collegamento e senza che nei fogli fossero indicati i candidati e i simboli della lista (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 maggio 1999, n. 535, in «Cons. di St.», 1999, I, pag. 860; T.A.R. Campania, Napoli, II, 1 dicembre 1997, n. 3210, in «I T.A.R.», 1998, I, pag. 677; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 ottobre 1998, n. 696, *ivi,* 1998, I, pag. 4526.

E' legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori/elettrici siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati/e alle cariche di Sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi (*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.6545/2006*).

[49] Il Consiglio di Stato, Sez.II, con sentenza n.4203 del 25/05/2022 (vedi anche la sentenza n.6306 del 15/09/2021), ha ribadito che i "*moduli aggiuntivi*" utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando sono privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono essere minerariamente uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme di congiunzione, ecc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale circondariale di verificare in maniera certa che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio sostegno a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ciò "*possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente*".

Qualora dovesse mancare una qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli, "*privi, quindi, di natura sostanziale, ai quali non può essere ascritta la pretesa identità di grafia, da cui ricavarne la continuità, non può ritenersi presente l'elemento dell'unicità documentale*".

Il consiglio di Stato ha precisato, inoltre, che le modalità di congiunzione fisica dei fogli (spille, firme e timbri), anche in mancanza di conformi disposizioni normative, hanno carattere strumentale ai fini del rispetto delle disposizioni degli artt.28, c.4 e 32 c.4, del d.P.R. n.570/1960, che stabilisce che la firma dei sottoscrittori di una lista "*deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista*".

[50] Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n.2391/2014.

[51] T.A.R. Lazio, II, 30 dicembre 1993, n. 1711, in «I T.A.R.», 1994, I, pag. 63; Consiglio di Stato, V, 17 maggio 1996, n. 575, in «Cons. di St.», 1996, I, pag. 857, che annulla T.A.R Puglia, Bari, II, 26 ottobre 1995, n. 1025, in «I T.A.R.», 1995, I, pag. 4992.

[52] Art.2 del d.P.R. n. 132/1993.

La firma del sottoscrittore/sottoscrittrice deve essere autenticata da[53]:

a. notai,
b. giudici di pace,
c. cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture,
d. segretari delle procure della Repubblica,
e. avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza[54],
f. consiglieri regionali,
g. membri del Parlamento,
h. presidenti delle province,
i. sindaci metropolitani,
j. sindaci,
k. assessori comunali e provinciali,
l. componenti della conferenza metropolitana,
m. presidenti dei consigli comunali e provinciali,
n. presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
o. segretari comunali e provinciali,
p. funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,
q. consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali[55].

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del d.P.R. n.445/2000[56], ovvero, in presenza dell'autenticatore che deve accertarsi dell'identità del sottoscrittore/sottoscrittrice[57] tramite esibizione di un documento d'identità personale (carta

---

[53] Art.14 L. n.53/1990

[54] La dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità.
L'invio all'Ordine della comunicazione è, quindi, l'unico adempimento richiesto: non è, pertanto, necessario attendere autorizzazione o conferma di sorta da parte dello stesso Consiglio.
Sul tema, il Consiglio di Stato, riformando *«in toto»* la decisione del T.A.R. Liguria n. 452/2023, con sentenza n. 4224 del 26 aprile 2023, ha chiarito che «la mancata (o ritardata) comunicazione (dell'avvocato) *erga omnes* della disponibilità ad autenticare, non pregiudica il riconoscimento delle autenticazioni delle firme di sottoscrizione della lista da parte degli elettori e, di conseguenza, l'ammissione della lista alla competizione elettorale».
«*L'oralità della comunicazione ed il ritardo nell'inserimento nell'elenco, non possono comportare l'invalidità dell'autenticazione e la ricusazione della lista, poiché si tratta di mere irregolarità sanabili*».
Per quanto riguarda, poi, l'utilizzo del timbro per l'esercizio del potere di autenticazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Al riguardo pur ritenendo opportuno che gli avvocati autenticatori si muniscano di apposito timbro (Avvocato - Nome e Cognome - Indirizzo - C.F. e P.I.), e pur specificando che il timbro non è necessario, purché sia chiaramente indicato il nome e il cognome dell'avvocato autenticatore, in aggiunta alla sua sottoscrizione, si riportano le indicazioni fornite dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno interpellata sul punto dal Comitato promotore del referendum per l'eutanasia legale: «*... il competente Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Ministero, ha confermato che la predetta disposizione dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti che non hanno un timbro identificativo della loro qualità*». Tale orientamento risulta confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa con riferimento alla figura dei consiglieri comunali o provinciali (ad es. Consiglio Stato, Sez. V, n. 5345 del 22 settembre 2011, n. 8420 del 18 dicembre 2009, n. 1074 del 6 marzo 2006, n. 1723 del 17 luglio 2000).
Il consiglio di Stato, sez.II, con sentenza del 26/04/2023, ha inoltre stabilito che un avvocato può eseguire le autenticazioni delle l iste elettorali anche senza essere iscritto nell'elenco dei professionisti disponibili alle autenticazioni ex legge n.53/1900 pubblicato sul sito internet dell'ordine degli avvocati.

[55] Con la riforma dell'art.14 della L. n.53/1990 apportatadall'art.16-bis del d.L. n.76/2020, dal d.L. n.77/2021, e dall'art.38-bis della L. n.108/2021, è stata eliminata la previsione della necessità che i consiglieri comunali comunicassero al Sindaco la disponibilità all'autentica delle sottoscrizioni.

[56] Art.21, comma 2, d.P.R. n.445/2000 - … l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

[57] Sotto il profilo formale (fase certificativa), la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica delle modalità identificative, mediante:

1. l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento esibito; i documenti di identità validamente utilizzabili per il procedimento di autenticazione sono quelli recanti la fotografia, indispensabile per il riconoscimento del sottoscrittore/sottoscrittrice (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 luglio 2015, n. 3470). Si segnala l'orientamento per il quale la non

d'identità, passaporto, patente, libretto di pensione o qualsiasi altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione statale con foto e dati anagrafici dell'interessato), e riportando sul modulo di sottoscrizione:

a. cognome e nome dell'elettore/elettrice;
b. luogo e data di nascita;
c. Comune di iscrizione nelle liste elettorali[58];
d. estremi del documento con cui è stato riconosciuto l'elettore/elettrice[59].

Chi autentica deve apporre in calce al modulo di sottoscrizione il proprio nome, cognome, qualifica rivestita, e la firma autografa.[60]

La competenza ad autenticare le firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici è limitata al territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Pertanto consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della loro provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno un'analoga legittimazione per l'elezione del Sindaco e del consiglio del loro comune[61].

Inoltre non esiste alcun vincolo da parte di tali soggetti, o dei funzionari incaricati dal Sindaco, ad autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge sul loro territorio di competenza[62], pertanto, l'unico limite a tale potere, rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio in cui sono titolari o del quale appartengono.

---

espressa menzione degli estremi dei documenti di riconoscimento non è idonea a inficiare la regolarità, completezza e conformità a legge delle operazioni di autenticazione (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2016, n. 637; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 9 ottobre 2014).

2. l'uso della dicitura '*della cui identità sono certo*', avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell'identità del sottoscrittore/sottoscrittrice in virtù della conoscenza personale e diretta del medesimo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 5 luglio 2016, n. 3342; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 maggio 2014, n. 871; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 282).

[58] Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali coincide, nella maggior parte dei casi, con il Comune di residenza anagrafica (non al semplice domicilio), pertanto si deve chiedere all'elettore/elettrice quale sia il suo Comune di residenza anagrafica. In alcuni casi il Comune di iscrizione nelle liste elettorali non coincide con quello di residenza anagrafica in quanto i tempi di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione e nelle liste elettorali del Comune di immigrazione sono diversi, pertanto è possibile che vi siano persone che, pur essendo residenti a Mirandola ma essendo immigrate di recente, non sia stato possibile iscriverle nelle liste elettorali; in tal caso tali persone non possono sottoscrivere la lista, e qualora la loro sottoscrizione fosse raccolta verrebbe annullata in sede di verifica della Commissione elettorale circondariale.
Si rammenta inoltre che il Comune di residenza riportato sulla carta d'identità e sul passaporto non sono affidabili, in quanto tali dati non sono soggetti a modifica a seguito di cambio di residenza dell'interessato.

[59] Se l'elettore/elettrice che sottoscrive è conosciuto personalmente dall'autenticatore, questi, invece di riportare i dati del documento di riconoscimento, può riportare la dicitura 'conoscenza personale', ma deve essere certo in modo assoluto dei dati anagrafici riportati sul modulo.

[60] In assenza di tali elementi si configura la nullità dell'autenticazione (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 1374; Consiglio di Stato, V, 15 luglio 2005, n. 3804; 17 luglio 2000, n.3923). Anche la menzione della qualifica rivestita dall'autenticatore è un contenuto essenziale dell'autenticazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8420).
Va detto, però, che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 610 dell'11 febbraio 2016, nel confermare la decisione del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1224/2015, ha ritenuto legittime, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, le autenticazioni mancanti dell'indicazione a stampa del nome e del cognome del pubblico ufficiale, in quanto la firma redatta per esteso e leggibile garantisce '*la piena conoscibilità del soggetto autenticatore*'.
Nessuna norma impedisce al pubblico ufficiale di verbalizzare l'operazione di autenticazione della dichiarazione sul retro del foglio contenente la dichiarazione stessa, trattandosi, materialmente, di un documento unico ed indissolubile. La norma prevede, semplicemente e necessariamente, che l'autenticazione sia redatta di seguito alla dichiarazione; essendo la facciata posteriore del foglio situata, materialmente, di seguito a quella anteriore, deve ritenersi perfettamente valida l'operazione di autenticazione redatta sul retro del foglio. Tale modalità, del resto, soddisfa in pieno le esigenze di certezza che la norma intende tutelare attesa l'unicità fisica e la saldatura fra sottoscrizione e autenticazione insita nell'uso del medesimo foglio (T.A.R. Molise, Sez. I, 24 giugno 2013, n. 433; T.A.R. Puglia, Bari, 17 dicembre 2014, n. 1560; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 282).
'La mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione delle liste, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge (*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 470/1979*). Come pure è legittima l'esclusione della lista nel caso di autenticazione delle firme priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge: data e luogo dell'autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell'ufficio (*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.3923/2000*).

[61] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 giugno 2014, n.3033,

[62] Consiglio di Stato, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990.

Ogni singolo modello può contenere le firme raccolte nell'ambito di una giornata (dalle ore 00,01 alle ore 24,00) e deve essere chiuso, alla fine della giornata stessa, con la data e la firma di chi svolge le operazioni di autenticazione.[63]

Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali, possono essere sottoscritte esclusivamente da elettori/elettrici del Comune di Mirandola, pertanto al momento della sottoscrizione è bene avere certezza della residenza anagrafica degli interessati e della loro iscrizione nelle liste elettorali, il che non sempre può essere deducibile dai dati riportati sulla carta d'identità o della patente di guida, in quanto nel primo caso il documento non deve essere aggiornato a seguito del cambio di residenza del suo titolare[64], e nel secondo caso la patente di guida non viene più aggiornata a seguito del cambio di residenza del suo titolare.

Gli elettori/elettrici che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad un impiegato incaricato dal Sindaco[65].

Nessun candidato/a può sottoscrivere la propria lista per non violare il principio della rappresentatività, ma può sottoscrivere una qualsiasi altra lista per la quale non è candidato; parimenti nessun elettore/elettrice può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena la previsione dell'ammenda da 200 a 1.000 euro[66].

6/4/2 - L'accesso alle liste dei sottoscrittori/sottoscrittrici

In considerazione che gli atti relativi alla presentazione delle diverse candidature restano depositate presso la Segreteria comunale il tempo necessario per il controllo formale della documentazione di rito con i relativi allegati, a corredo delle candidature (al riguardo vedi successivo punto n.6/12), e non appena terminato tale controllo il tutto deve essere trasmesso alla Commissione Elettorale circondariale, per il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione allegata.

Pertanto la richiesta di accesso o copia degli atti prima descritti non deve essere inoltrata al comune, ma alla segreteria della Commissione elettorale circondariale, e sarà il presidente di tale organo a valutare le eventuali richieste pervenute di consultazione o di estrazione di copia degli elenchi dei sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste dei candidati/e alle elezioni comunali.

A tal proposito è bene ribadire che nessuna disposizione di legge o di regolamento disciplina la possibilità di accesso a tali atti da parte dei cittadini/cittadine o dei candidati/e concorrenti.

Tali atti, infatti, non risultano esclusi o sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della L. n.241/1990, da nessuna norma di legge o di regolamento. L'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza, infatti, può aver luogo solo con un regolamento governativo[67] e alle amministrazioni viene sottratta, quindi, ogni potestà d'intervento in materia.

In ogni caso i documenti afferenti alla competizione elettorale sono, in quanto tali, pubblici e che l'elenco dei sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste poichè confluisce negli atti della competizione elettorale non possa essere sottratto all'accesso senza porre in discussione il rilevato principio di pubblicità degli atti della competizione elettorale.[68]

Pur tuttavia, si deve tener presente che la sottoscrizione da parte dei cittadini/cittadine elettori/elettrici della dichiarazione di presentazione di lista, costituendo espressione di un'opinione politica ed essendo questo un dato sensibile, come raccomandato dal Garante della privacy, si

---

[63] Poiché l'autenticazione della firma certifica l'apposizione della stessa innanzi al pubblico ufficiale in un dato momento storico, se diverso rispetto a quello della redazione delle formalità, deve essere esattamente individuato nella formulazione dell'autenticazione. La circostanza che l'autenticazione non è intervenuta contestualmente all'apposizione della firma non toglie valore in alcun modo all'autenticazione e al fatto che detta formalità sia intervenuta (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542).

[64] Oltre alla circostanza che i tempi dell'iscrizione anagrafica (che è di fatto immediata) e dell'iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune di residenza (che vengono aggiornate ogni sei mesi), sono diversi, pertanto può capitare che una persona da poco residente nel comune, non sia ancora iscritta nelle sue liste elettorali.

[65] Art.28 d.P.R. n.570/1960

[66] Art.28 c.3 e art.93, T.U. n.570/1960 e Art.106, d.P.R. n.361/1957.

[67] Art. 24, c.6, lett.d), L. n.241/1990.

[68] T.A.R. di Palermo, Sezione II, con sentenza n. 610/2018

dovrà applicare il regime speciale di accesso previsto dal comma 7, del citato art. 24: «*l'accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere comunque consentito quando sia indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente*».

6/4/3 – Sottoscrizione delle liste elettorali presso gli uffici comunali.

Tra i soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste vi è, come descritto al punto precedente, il personale comunale delegato dal Sindaco.

Le liste possono essere depositate presso gli uffici designati dall'Amministrazione comunale, dove, negli orari di apertura al pubblico e alla presenza del personale incaricato dal Sindaco, potranno essere sottoscritte dagli elettori/elettrici del Comune.

6/4/4 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati[69], che possono essere individuati anche tra i candidati/e o i sottoscrittori/sottoscrittrici, incaricati di:

a. assistere alle operazioni di sorteggio delle liste presso la Commissione elettorale circondariale;
b. designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale;
c. dichiarare il collegamento con il candidato/a alla carica di Sindaco.

Al fine di consentire la trasmissione di comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale in merito alla data ed orario di sorteggio dei candidati/e e liste, e da parte dell'Ufficio Elettorale comunale, è opportuno indicare uno o più recapiti telefonici e di posta elettronica dei delegati stessi.

6/4/5 - Programma amministrativo

Il programma amministrativo[70], presentato congiuntamente alla lista dei candidati/e del Consiglio comunale e al nominativo del candidato/a a Sindaco, dovrà essere affisso all'albo pretorio del Comune sino alle date del voto.

Nel caso in cui più liste presentino un unico candidato/a a Sindaco, le liste devono presentare lo stesso programma amministrativo.

6/5 - CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI/E

I sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste e dei candidati/e per le elezioni comunali devono essere elettori/elettrici del Comune[71] e allo scopo di garantire l'esistenza di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati/e sia corredata dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali[72]. Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche digitalmente tramite PEC (o altro servizio di recapito certificato qualificato) dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).[73]

---

[69] Art.13, comma 5, legge n.53/1990 e art.32, comma 9, d.P.R. n.570/1960

[70] Art.3, comma 5, legge n.81/1993

[71] Possono sottoscrivere anche i cittadini/cittadine dell'U.E. che siano iscritti nelle apposite liste aggiunte: i cittadini/cittadine dell'U.E. possono partecipare alle elezioni comunali sia come candidati/e che come elettori/elettrici (d.Lgs. n.197/1996). Per poter essere elettori/elettrici devono fare richiesta di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro la data di revisione dinamica delle liste elettorale ovvero entro il 40° giorno antecedente la data del voto (15 aprile 2014); per essere candidati/e devono rilasciare una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

[72] Art.28 d.P.R. 570/1960

[73] Art.38-bis, comma3, del d.L. n.77/2021, come convertito con la L. n.108/2021

La norma prevede che ciò avvenga "*mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente*", cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare (partito o soggetto promotore).

L'istanza potrà anche essere la scansione di un documento con firma autografa o un documento firmato digitalmente (in linea con quanto previsto dall'art. 65 del CAD), ma la copia della carta d'identità sarà sempre necessaria.

È poi previsto che l'eventuale delega al richiedente (del titolare/rappresentante del partito o di un soggetto promotore del referendum o legge di iniziativa popolare) sia invece sempre firmata digitalmente.

In caso di richiesta via PEC, è previsto obbligatoriamente il rilascio stesso mezzo (il certificato dovrà essere firmato digitalmente) entro 24 ore. I soggetti richiedenti, se necessario, potranno estrarne copia analogica attestandone loro stessi la conformità all'originale digitale: in tal caso la dichiarazione di conformità sarà autenticabile dagli stessi soggetti autenticatori previsti dall'art. 14 della L. 53/1990 (quindi anche i funzionari comunali incaricati).

Da marzo 2024 sono attivi sul portale dell'ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) - nuovi servizi che consentono ai cittadini di consultare, in modalità telematica, i propri dati elettorali e di **scaricare, in formato digitale, il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali** (oltre a quello di godimento dei diritti politici).

Tali certificati possono essere rilasciati anche dai comuni, e tutti i comuni sono in grado di rilasciare certificati di tutti gli elettori iscritti nelle liste elettori di qualsiasi comune[74], e non necessitano che ne sia attestata la conformità all'originale qualora fossero stampati.

Per i cittadini/cittadine dell'U.E. il certificato attesta che questi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti.

I certificati devono essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste, al segretario comunale.

I certificati prodotti in formato digitale possono essere utilizzati e presentati nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dal Comune[75].

Nel caso di mancata produzione dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti, può disporre l'ammissione di nuovi documenti[76]. Qualora i presentatori della lista non abbiano tenuto conto della richiesta di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista.

Non è ammessa l'autocertificazione[77].

---

[74] I certificati di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati tramite la piattaforma ANPR non riportano il numero di iscrizione nelle medesime liste dell'elettore, e tale certificato può essere utilizzato anche per la presentazione delle liste di candidati (Circolare del Ministero dell'Interno n.30/2024).

[75] Art.38-bis, c.5, del d.L. n.77/2021. Si tratta di una novità importante in quanto consente la stampa dei certificati presentando i file così come sono stati trasmessi dal Comune, comprese le PEC cui sono stati allegati, quindi in formati elettronici anche sensibilmente diversi, con il conseguente onere per chi deve controllare di adeguare le proprie procedure di controllo alla verifica di firme digitali e formati file. La diversificazione dei formati e la necessità di essere dotati di strumenti e software adeguati per le verifiche, potrebbero comportare allungamenti dei tempi e confusione nella documentazione, pertanto la commissione Elettorale Circondariale potrebbe essere invogliata a chiedere alle liste, o queste ultime decidere autonomamente, di presentare certificati elettronici in formato cartaceo. A tal riguardo il c.6 dell'art.38-bis precisa che: "*La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del c.4, è attestata dal soggetto che he ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi*". La competenza ad eseguire l'autentica è sempre dei soggetti di cui all'art.14 della L. n.53/1990.

[76] Art.33, ultimo comma, d.P.R. 570/1960

[77] Il Ministero dell'Interno, sulla base del parere del Consiglio di Stato, reso dalla Prima Sez. il 13 dicembre 2000, n. 1232/2000, osserva che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445 del 2000.

Non sono pertanto ammesse:

a) l'autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445); non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47);

6/6 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a Sindaco o a Consigliere comunale[78].

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' però necessario che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato/a di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, art.15 della legge n.55/1990[79].

---

c) la proroga di validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41 D.P.R. 445 infatti si riferisce ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi di quelli elettorali);

d) la presentazione di documenti alla p.a. mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del «documento informatico».

Il Ministero dell'Interno con apposita circolare e nelle Istruzioni per la presentazione delle candidature ha precisato che le disposizioni in materia di semplificazione documentale e procedimentale (che all''art. 40 del d.P.R. 445 del 2000, al comma 01) prevede che: «*Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47*», e che al il successivo comma 02 dispone che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*»), anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza, sono incompatibili ed inapplicabili: i procedimenti elettorali e referendari stessi, infatti, come ben noto, sono disciplinati con normativa assolutamente «speciale» e non derogabile da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa «novella» legislativa alla predetta normativa «speciale».

Conclusivamente, il Ministero ha disposto che «*le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l'accertamento della iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto di iniziativa popolare referendaria*».

[78] Art.32, comma 9, d.P.R. n.570/1960

[79] L. 19-3-1990 n. 55, art.15.

comma 1. Non possono essere candidati/e alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) Abrogato;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

Inoltre ciascun candidato/a alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre all'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal candidato/a ed autenticata con le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori/sottoscrittrici di lista; l'omessa autenticazione della sottoscrizione dei candidati/e entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, di conseguenza, l'inammissibilità della presentazione della lista[80]. Pertanto tale dichiarazione può essere sottoscritta ed autenticata anche se la raccolta delle firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici della lista è già iniziata[81].

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune[82], né in più di due Comuni[83], e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato/a in altri Comuni se prima non rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere[84].

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni[85].

Non è ammessa la firma digitale in sostituzione della firma autenticata.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura, può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.[86]

6/7 - CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI/E SONO ELETTORI/ELETTRICI

Così come per i sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste, anche per i candidati/e, all'atto della presentazione delle candidature, deve essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica[87].

Per i cittadini/cittadine dell'U.E. il certificato attesta che questi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti.

Non è ammessa l'autocertificazione[88].

6/8 - CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Il candidato/a alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Tali contrassegni dovranno essere riprodotti anche sul manifesto recante le liste dei candidati/e e sulle schede elettorali.

La descrizione del contrassegno, da riportare sia nell'atto principale che nell'atto separato, deve essere analitica, con la specificazione anche i colori, per consentire di identificare in maniera certa la lista, senza possibilità di confusione con altre liste presentate per la stessa consultazione.

È bene chiarire anche che nei modelli per la presentazione delle liste dei candidati/e il contrassegno deve essere riprodotto graficamente; non è infatti sufficiente la sua descrizione. E' stata prevista la possibilità di consegna del contrassegno anche su supporto digitale[89].

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o simile con quello di altra lista già

Comma 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse

[80] TAR Lombardia 2.2.95, TAR Campania 6.11.98, TAR Abruzzo 11.3.99

[81] TAR Molise 11.7.95 e 8.10.93, TAR Campania 24.6.96. Non può ritenersi viziata l'autenticazione della firma per il fatto della compilazione del modulo di accettazione della candidatura in un momento precedente e in un luogo diverso da quello in cui poi è avvenuta la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale e la relativa attestazione dell'autenticità della stessa. (TAR Puglia, se.III, sentenza n.105/2022).

[82] Artt. 28, comma 7 e 32 comma 5, d.P.R. n.570/1960

[83] Art.56, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000

[84] Art.60 comma 1 e 3, d.Lgs. n.267/2000

[85] Art.87 bis del d.Lgs. n.570/1960

[86] Ministero dell'Interno. Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. 2024. Pag.47.

[87] Art.28 comma 8 e 32, comma 9, d.P.R. n.570/1960

[88] Parere del Consiglio di Stato, prima sezione, n. 283 del 13 dicembre 2000.

[89] Art.38-bis, c.2, lett. A) e b), d.L. n.77/2021

presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi[90].

E' poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso di contrassegni di lista che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento[91]. L'autorizzazione per la presentazione di tali contrassegni è ammessa solo mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale o provinciale degli stessi per attestazione dei relativi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.[92] Tale documentazione deve essere presentata in originale o copia autenticata.

E' inoltre vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa[93], di immagini, espressioni o raffigurazioni che fanno riferimento ad ideologie autoritarie (fascismo, nazismo, nazionalsocialismo e simili)[94], o di simboli presenti nello stemma del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata autorizzazione all'uso da parte della stessa società[95].

L'eventuale registrazione di un contrassegno quale marchio d'impresa non costituisce titolo di priorità in sede di deposito dei contrassegni e delle liste di candidati, né incide sulla disciplina della propaganda elettorale: le norme della L. n.212/1956 trovano applicazione con riferimento a qualsiasi contrassegno presentato in una competizione elettorale, a prescindere dalla circostanza che sia stato anche depositato all'ufficio brevetti.[96]

Il modello di contrassegno deve essere presentato in formato cartaceo in triplice copia[97], possibilmente su carta lucida, con inchiostro a china o tipografico, in due misure diverse: uno circoscritto in un cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro del diametro di 3 cm.. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare all'interno del cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte degli incaricati alla stampa di manifesti e schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

In alternativa il contrassegno può essere presentato in formato digitale.[98]

---

[90] TAR Veneto 24.10.80 n.800

[91] TAR Veneto 22.4.81 n.249

[92] Art.2 d.P.R. n.132/1993

[93] Artt.30 e 33 d.P.R. n.570/1960. Tale riproduzione, in quanto limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini ed i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori/elettrici), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia, più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del n. 732/1994). Inoltre, con sentenza n. 1366/2012, della sezione V, sempre il Consiglio di Stato, ha ritenuto che '*i contrassegni, per essere ricusati, devono avere un significato religioso univoco e costituire un richiamo immeditato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso'* e che non *'basti una semplice somiglianza dello stesso con una immagine o un soggetto di natura religiosa'.*

[94] Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n.1354/2014, ha affermato che 'il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'art. 49 Cost., e quello di accesso alle cariche elettive, ex art. 51 Cost., trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Va soggiunto che l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista. Tale essendo il quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorale, si deve ritenere che gli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 fissino i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presupponendo implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XIII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione'.

[95] Ministero dell'Interno, Pubblicazione n.1, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, pag.43

[96] Art.2-bis d.L. n.7/2024. Corte di Cassazione, Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione n.2/OPP/2018.

[97] Art.3 L. n.415/1993

[98] Art.38-bis, comma 2, d.L. n.77/2021, e artt. 28 e 32 d.P.R. n.570/1960.

6/9 - PREVENTIVO DELLE SPESE DELLA LISTA

Per i Comuni con meno di 50.000 abitanti non è fatto obbligo, al momento della presentazione delle candidature e deposito delle liste, la presentazione di un bilancio preventivo di spesa[99], ma lo Statuto comunale, all'art.41 comma 2, prevede che '*All'atto del deposito della lista, il capolista deve presentare apposita dichiarazione concernente il preventivo delle spese della lista per la campagna elettorale. Le liste che abbiano ottenuto almeno un seggio e i candidati/e eletti/e devono presentare, entro 60 giorni dalla data delle elezioni, apposita dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale. La dichiarazione relativa alle spese di lista è sottoscritta dal primo degli eletti/e. L'avvenuta presentazione è resa nota mediante affissione di avviso all'albo pretorio.*'.

Per i comuni con popolazione compresa tra i 15 e 100 mila abitanti, sono previsti i seguenti limiti massimi di spesa[100]:

- candidato/a a Sindaco – importo fisso pari a Euro 25.000 e una cifra ulteriore pari al prodotto di Euro 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali;
- candidati/e a Consigliere comunale — importo fisso pari a Euro 5.000 e una cifra ulteriore pari al prodotto di Euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali;
- partito, lista o movimento – il valore, escluso quanto sostenuto direttamente dai singoli candidati/e, non può superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di Euro 1,00 per il numero dei cittadini/cittadine iscritti nelle liste elettorali dei comuni sopra indicati.

La tipologia delle spese che devono intendersi finalizzate alla campagna elettorale e che, dunque, sono prese in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti sono[101]:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda elettorale;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi d'informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese telefoniche e postali, i costi sostenuti per i locali utilizzati come sedi elettorali, quelli di viaggio e soggiorno, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.[102]

6/10 – MANDATARIO ELETTORALE[103]

Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti i candidati/e che intendessero raccogliere fondi, avvalersi di servizi o utilizzare denaro proprio per un valore che supera i 2.500 Euro, devono nominare un mandatario, che è l'unico soggetto autorizzato a raccogliere i fondi.

Per i candidati/e esclusi dall'obbligo della nomina del mandatario vi è comunque l'obbligo di redigere il rendiconto.[104]

---

[99] Art.30, comma 2, legge n.81/1993
[100] Art.13, L. n.96/2012.
[101] Art.11 L. n.515/1993.
[102] Un cenno merita il problema relativo all'individuazione del momento procedimentale in cui la spesa si può considerare realizzata al fine in discorso. Soccorre, allo scopo, l'espressione '*spese sostenute*' che si rinviene più volte nella legge n.15/1993, quale criterio riferibile al momento del sorgere dell'obbligazione giuridica, alla quale si fa adempimento tramite la corresponsione della corrispondente somma rendicontata. Dall'applicazione di questo principio deriva automaticamente che non può essere ammessa qualunque spesa sia stata sostenuta quale corrispettivo di un atto negoziale formatosi dopo la chiusura della campagna elettorale. Ciò non impedisce di riconoscere l'ammissibilità di pagamenti successivi alla durata della competizione elettorale quando il pagamento sia compiuto, secondo gli usi commerciali, in esecuzione di un'obbligazione sorta anteriormente (Buson Dante, ne 'I Servizi Demografici' n.10/2014, pag.20).
[103] Art.7, cc. 3 e 4, L. n.515/1993.
[104] Art.2, c.1, n.3) L. n.441/1982.

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni (25 aprile 2024).

E' fatto divieto al mandatario di assumere l'incarico per più di un candidato/a, è fatto, altresì, divieto al candidato/a di affidare l'incarico a più di un mandatario.

Il candidato/a deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Bologna, il nominativo del mandatario entro il termine della campagna elettorale.

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato/a nominativamente indicato.

Il mandatario elettorale ha la possibilità di effettuare ordinativi o rilasciare autorizzazioni a produrre materiale per propaganda o cedere servizi comunque utilizzabili per la campagna elettorale, forniti direttamente, ad esempio, da giornali, stazioni radio e televisive, tipografie. Esso, inoltre, controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato/a, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate registrate.

La nomina del mandatario è soggetta ad autentica di sottoscrizione, e l'autentica può essere eseguita da uno dei soggetti previsti dall'art.14 della L. n.53/2000.

Non è prevista l'autentica dell'eventuale accettazione da parte del mandatario, e qualora la si volesse effettuare è di competenza del notaio[105].

6/11 - ESENZIONE DA DIRITTI E IMPOSTE DI BOLLO

Gli atti e i documenti da utilizzarsi per fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria[106], ad eccezione del certificato penale di ogni candidato/a da pubblicare sul sito della lista e sul sito del Comune, i cui costi di rilascio sono ridotti della metà[107].

6/12 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature[108] deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte, alla presenza del segretario comunale o, in mancanza di questo, del vicesegretario o, in mancanza sia del segretario che del vicesegretario, di un dipendente ritenuto idoneo, delegato dal segretario con l'assenso del Sindaco e per il quale ne sia stata fatta comunicazione alla Prefettura[109].

---

[105] L'accettazione alla nomina a mandatario non è prevista da alcuna norma del procedimento elettorale, e lo stesso modulo pubblicato sul sito del collegio Regionale di Bologna, non è tra quelli previsti dalla circolare del Ministero dell'Interno di istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (vedi: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed2024), le quali riportano il solo modulo per la designazione del mandatario.
La figura del mandatario è mutuata dalla previsione dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile.
Il codice civile infatti individua il mandato come contratto ad effetti obbligatori (non vi è cioè il trasferimento diretto di un diritto) in cui sono presenti due figure: il mandante e cioè chi conferisce l'incarico, ed il mandatario, colui che si obbliga nei confronti del primo a svolgerlo. Il contratto di mandato deve poi intendersi come avente anche ad oggetto gli atti necessari al compimento di quanto previsto (articolo 1708 del codice civile).
A differenza della procura o delega, il mandato è un contratto. Come contratto il mandato deve necessariamente avere struttura bilaterale. Il contratto di mandato infatti dovrà essere accettato (e sottoscritto ove sia redatto per iscritto) dal mandante e dal mandatario, il primo attribuirà l'incarico al secondo, che si obbligherà ad accettarlo nei confronti del primo, solitamente a fronte di un compenso.
La procura invece ha la struttura di un negozio unilaterale attributivo di un solo potere rappresentativo. Il delegante infatti attribuirà al delegato il potere di rappresentarlo per il compimento di uno o più atti determinati. La procura dunque, ove redatta per iscritto, non necessiterà della sottoscrizione del delegato al quale sarà attribuito solo un potere ma che non avrà alcun obbligo verso il delegante.
Pertanto, pur non espressamente prevista nella normativa elettorale, l'accettazione da parte del mandatario sembrerebbe necessaria da un punto di vista prettamente civilistico, ecco perché l'autentica della firma sull'atto di accettazione, esulerebbe da quelle previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e da quelle previste dall'art.21 del d.P.R. n.445/2000, che riguardano esclusivamente le istanze e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, e sarebbe di esclusiva competenza del notaio.
[106] Art.1 allegato B, d.P.R. n.642/1972
[107] Art.1, cc. 14 e 15, L. n.3/2019
[108] Art.32 del d.P.R. n.570/1960
[109] Circolare MIAICSE n.82 del 5/05/1993

La presentazione materiale delle liste dei candidati/e può essere effettuata[110]:

a. dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
b. da uno o più candidati/e;
c. da uno o più sottoscrittori/sottoscrittrici della lista stessa;
d. dai delegati della lista.

La presentazione dovrà essere effettuata durante il normale orario d'ufficio dalle ore 8,00 del 30° giorno (10/05/2024) alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione (11/05/2024).[111]

Allo scopo di consentire la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario sia minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.[112]

Tuttavia, come osservato da consolidata giurisprudenza, le esigenze di certezza che sovrintendono all'applicazione delle regole del procedimento elettorale e quelle di tutela della *par condicio* di coloro che concorrono alla competizione, richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini e delle forme prescritti dalla legge in materia, individuabili in ossequio al suddetto principio generale del *favor partecipationis,* siano circoscritte al verificarsi di circostanze eccezionali, rientranti nelle ipotesi di forza maggiore, e non imputabili, come tali, ai presentatori della lista ed oggettivamente riconducibili a fattori causali del tutto estranei alla loro sfera di controllo e di prevedibilità.[113]

Alla luce dei citati principi, deve ritenersi giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste allorchè ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- che il ritardo sia lieve. Sono così considerati ritardi di 20 minuti[114], o di 23 minuti, mentre non possono essere considerati tali ritardi molto maggiori[115];
- che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovino già all'interno della casa comunale. Sul punto va precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle liste, al fine di assumere valenza esimente in ordine al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti necessari a detto scopo, non essendo idoneo a produrre gli effetti tipizzati dalla legge la mera presenza o il possesso soltanto di una parte della predetta documentazione[116]. Ne consegue che essa è idonea a giustificare il ritardo consumatosi in relazione al segmento terminale dell'iter di presentazione, inerente all'acquisizione delle candidature (e della documentazione prescritta a corredo) al protocollo comunale, ma non quello accumulato nella stessa formazione del materiale documentale che deve inderogabilmente essere accluso alla presentazione delle candidature.
- che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati[117].

Il ritardo scusabile deve avere le seguenti connotazioni:

a. la presenza delle ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai presentatori, quali, ad esempio, la necessità da parte degli uffici preposti al disbrigo delle pratiche di ricevere la lista concorrente del candidato a sindaco e di effettuare le dovute verifiche ed i controlli sulla completezza della documentazione da allegare alla candidatura[118], oppure il ritardo con il quale l'Ufficio elettorale ha evaso la richiesta di rilascio del certificato elettorale collettivo.
b. quanto alla causa, deve sussistere la circostanza che i delegati di lista abbiano compiutamente assolto agli oneri di diligenza loro ascrivibili, oneri che esigono, in primo luogo,

---

[110] TAR Campania 15.7.97 n.1852, Consiglio di Stato 17.12.96 n.24 e 4.2.97 n.138, TAR Abruzzo 10.10.98 n.696
[111] Art.32, c.8, d.P.R. n.570/1960.
[112] TAR Campania, Sez.II, sentenza n.3690/2020.
[113] Consiglio di Stato, Sez. V, 2014, n. 2392/2014, n. 2392/2003 e n. 1271/2002
[114] T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 298/2020
[115] 2 ore e 45 minuti, T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 1438/2020
[116] T.A.R. Calabria, n. 869/2019; T.A.R. Lombardia, Sez. III, n.1121/2014
[117] Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8336/2019 e n. 3032/2019
[118] T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 28 agosto 2020, n. 298

che la documentazione necessaria sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle liste;

c. quanto alla sua incidenza sui tempi del procedimento elettorale, esso deve riguardare la fase di presentazione delle liste e non quella di predisposizione della documentazione necessaria per la proposizione delle candidature.

La documentazione da presentare è la seguente:

1. dichiarazione di presentazione di un candidato/a alla carica di Sindaco e di una lista di candidati/e alla carica di Consigliere comunale;
2. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
3. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la carica di Consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato/a Sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
4. certificati, anche cumulativi, attestanti che i candidati/e sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
5. modello di contrassegno di lista in triplice copia in due misure circoscritti da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati/e) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione), oppure modello di contrassegno su supporto digitale fisico;
6. dichiarazione dei delegati della lista dei candidati/e di collegamento con il candidato/a alla carica di Sindaco;
7. programma amministrativo[119];
8. bilancio preventivo di spesa;

6/13 - ESAME E AMMISSIONE DELLE CANDIATURE E SORTEGGIO DEI CANDIDATI/E E LISTE AMMESSE

Le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengono svolte dalla Commissione elettorale circondariale[120] che ha sede presso il Comune di Modena.

Le operazioni che deve effettuare la Commissione sono:

a. accertamento della data e dell'orario di presentazione delle liste[121];
b. verifica della regolarità dei moduli contenenti le firme;
c. verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori/elettrici, eliminando quelle che non lo sono;
d. controllo del numero e dei nomi dei candidati/e, e del rispetto della rappresentanza di genere; [122]

---

[119] Le pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che le norme non prescrivono la sua sottoscrizione, ma solo la semplice presentazione con la lista dei candidati/e e, inoltre, che è irrilevante il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità.

[120] Artt.30 e 33 del d.P.R. n.570/1960

[121] Tra i compiti attribuiti alla Commissione circondariale vi è il dovere di depennare le sottoscrizioni la cui firma non e stata autenticata, quelle per le quali non e documentato il requisito di elettore/elettrice e quelli per i quali gli stessi sottoscrittori/sottoscrittrici hanno sottoscritto una lista in precedenza presentata. Tale criterio della prevenzione attribuisce alla presentazione della lista un valore preponderante e prevalente sulla data di apposizione o di autentica della firma stessa.
Nella presentazione delle liste varrà pertanto l'indicazione dell'orario indicata nella ricevuta ministeriale rilasciata dal Segretario comunale il quale e tenuto ad indicare l'orario esatto di presentazione della lista.
Il sistema di presentazione delle liste attribuisce valenza giuridica alla ricevuta di ricezione sottoscritta dal pubblico ufficiale ricevente che e tenuto ad apporre sulla stessa l'orario di ricezione; l'attribuzione del numero di protocollo avviene al di fuori della sfera del ricevente appositamente incaricato e può avvenire anche oltre l'orario di scadenza previsto.
Pertanto la presentazione di una lista a distanza di pochi minuti determina la fissazione di un ordine di priorità nelle sottoscrizioni che rende valida la presentazione di una lista anche se la stessa sottoscrizione si ritrova nella lista successiva, valendo come detto il criterio della prevenzione; la CEC dovrà verificare la presenza del numero minimo di sottoscrittori/sottoscrittrici e distinguere i casi di sottoscrizione di più liste o di candidati/e che hanno sottoscritto la propria, rendendo invalida la sottoscrizione o altre liste (possibile).
Pertanto in caso di lista X presentata alle ore 11.55 e lista Y presentata alle ore 11.56 la valutazione delle sottoscrizioni va operata secondo l'ordine di presentazione rinvenibile dalla ricevuta, dovendo ai fini della prevenzione essere data prevalenza all'orario di presentazione della ricevuta. I sottoscrittori/sottoscrittrici vedranno depennata la loro firma se abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza e a prescindere dal numero d'ordine che possa essere attribuito.

e. controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
f. verifica delle prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato/a, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
g. accertamento d'ufficio, ove possibile, della condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la Commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati/e[123];
h. controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali[124];
i. confronto dei nomi dei candidati/e compresi nelle varie liste[125];
j. controllo dell'avvenuto deposito del programma amministrativo;
k. esame dei contrassegni di lista[126].

Tali operazioni devono essere concluse entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, ovvero entro il 12/05/2024.

Si riportano di seguito alcuni casi per i quali è prevista la ricusazione della lista e/o candidati:

- presentazione della lista alla Segreteria comunale oltre il termine previsto (ore 12:00 del 11/05/2024);
- firme dei sottoscrittori/sottoscrittrici delle liste che non siano state raccolte sui moduli prescritti o non vi fossero i dati richiesti;
- numero dei sottoscrittori/sottoscrittrici della lista inferiore o superiore a quello stabilito dalla Legge;
- firma dei sottoscrittori/sottoscrittrici della lista non autenticata;
- firme di sottoscrittori che siano candidati della stessa lista (sono valide le sottoscrizioni di candidati effettuate per altre liste delle quali non siano candidati);
- dichiarazione di incandidabilità non resa o non risulti completa o conforme a tutte le previsioni di legge, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, o non vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura;
- sottoscrizione presentata per più di una lista[127];

---

[122] La Commissione può:
- eliminare dalle liste i nomi dei candidati/e a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste (c. 1, art.15, L.55/1990), o per i quali manca ovvero e incompleta la dichiarazione di accettazione (n.2, c.7, art.32, d.P.R. 223/1967), o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- verificare che nelle liste dei candidati/e sia rispettata la previsione di genere (c.1, art.73, d.Lgs. n.267/2000). In
- caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati/e appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della rappresentanza di genere. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati/e inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;
- ricusare le liste che contengono un numero di candidati/e inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati/e superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi (c.1, art.73, d.Lgs. n.267/2000).

[123] la Commissione deve comunicare all'Ufficio Centrale preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti/e, qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, affinchè quest'ultimo proceda alla dichiarazione di mancata proclamazione a carico degli interessati. In sostanza, nel caso la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa nè conforme a tutte le previsioni (art. 10, c.1, del d.Lgs. n. 235/2012), oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità o, ancora, non vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata, la Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale cancella dalla lista i nominativi dei candidati/e per i quali ricorra la predetta situazione.

[124] Per quanto concerne il mancato deposito, insieme con la lista dei candidati/e, dei certificati elettorali dei sottoscrittori/sottoscrittrici,
lo stesso non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n.23/1999).

[125] Nel caso di presenza dello stesso nominativo in più liste, La Commissione procederà a cancellare i nomi dei candidati/e già compresi in altre liste presentate in precedenza.

[126] La Commissione può ricusare i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore/elettrice. Ricusa altresì i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

- candidati/e presentati in sovrannumero rispetto alla prevista proporzione della rappresentanza di genere (verrebbero ricusati i candidati/e in fondo alla lista), qualora non fosse comunque possibile raggiungere un corretto equilibrio nella rappresentanza di genere, la lista verrebbe ricusata;
- numero di candidati/e inferiore a quello prescritto;
- contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli del comune;
- contrassegni in cui siano contenute espressione, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate a norma della 12^ disposizione transitoria e finale, comma 1, della costituzione e della L. n.645/1952[128];
- contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.14 della L. n.53/1990.

Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente comunicate al Sindaco man mano che sono adottate.

Eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale in merito a ricorsi presentati da liste e candidati in merito all'ammissione delle candidature, dovranno essere trasmesse al Comune entro il secondo giorno dalla conclusione dell'ammissione delle stesse, ovvero entro il 14/05/2024.

Sulla scheda di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati/e alla carica di Sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

La Commissione elettorale circondariale si riunisce il 26° giorno antecedente la data della votazione (14/05/2024), per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modifiche eseguite.[129]

Dopo che la Commissione si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, dovrà procedere, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, all'assegnazione, sia in sede di primo turno sia in sede di eventuale ballottaggio, di un numero progressivo a ciascun candidato/a alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa. L'assegnazione del numero avviene tramite distinto sorteggio.

Successivamente la Commissione rinumera tutte le liste per assegnare ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato/a alla carica di Sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate al candidato/a a Sindaco con il numero più alto (considerato all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

Le decisioni della commissione devono essere comunicate immediatamente al Sindaco, mano a mano che sono da essa adottate, al fine di consentire la pubblicazione (all'albo pretorio e

---

[127] La norma non specifica quale delle sottoscrizioni debba essere ricusata; una sentenza del TAR Friuli n.158/2016 ha stabilito che debbano essere ricusate tutte le sottoscrizioni doppie o multiple.

[128] Comma 1, 12^ disposizione transitoria e finale della costituzione: "E' vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista"
La L. n.645/1952, contiene "Norme di attuazione della 12^ disposizione transitoria e finale, comma 1°, della costituzione.

[129] Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti della commissione elettorale circondariale inerenti le candidature, si rimanda alle disposizioni introdotte dal d.Lgs. n.104/2010 (codice del processo amministrativo), nel quale viene disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio. Gli atti di esclusione di liste o candidati/e, possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al TAR competente nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

nei luoghi pubblici) del manifesto con le liste e i/le candidati/e, entro l'8° giorno antecedente la data del voto (1/06/2024), e per l'assegnazione degli spazi di affissione della propaganda elettorale.

6/14 – LA RINUNCIA ALLA CANDIDATURA

6/14/1 – Provenienza e forma

La rinuncia alla candidatura in occasione delle elezioni comunali, si qualifica come atto personalissimo[130] del candidato (al pari dell'accettazione della candidatura), pare scontato dire ch'essa deve promanare dallo stesso soggetto interessato, non potendo essere effettuata da un'altra persona, neppure per conto e/o nell'interesse del primo.

Sarebbe quindi invalida una rinuncia alla candidatura avanzata da un mandatario, da un presentatore della lista o da un altro componente della medesima, pur se all'uopo incaricati dal candidato rinunciante: infatti, "*l'essenziale e costitutivo carattere di libertà proprio del diritto di elettorato (attivo e, come in questo caso, passivo) osta a che il relativo esercizio possa essere compiuto da altri*"[131].

Quanto al profilo della forma, la rinuncia deve avere la stessa veste formale che la legge richiede per l'accettazione della candidatura. Pertanto, così come la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere sottoscritta e la relativa firma deve essere autenticata, anche la rinuncia sarà valida solo se corredata dall'autentica della relativa sottoscrizione[132].

L'onere, per il rinunciante, di rispettare precise formalità fa sì che il risultato non possa essere utilmente perseguito neppure attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di mantenere ferma una candidatura precedentemente accettata. Ad esempio, è stato chiarito che la presentazione di una seconda candidatura in un'altra lista non può assumere il valore giuridico di rinuncia alla prima candidatura già depositata per le stesse consultazioni[133], essendo sempre necessaria la produzione di una "*rinuncia espressa, giuridicamente rilevante*"[134]. Da quanto appena detto discende che la presentazione di una nuova candidatura per una lista diversa non vale come implicita rinuncia alla prima e sarà, invece, ritenuta inammissibile[135].

---

[130] In Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384, si evidenzia la natura di atto personalissimo della presentazione della candidatura e della sua correlativa (e contraria) rinuncia, che consiste in "*un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione*". In T.R.G.A. Trento, 13 ottobre 2000, n. 394, si legge che "*una giurisprudenza consolidata ha da tempo ammesso la possibilità della rinuncia dopo la presentazione della lista, nonché la revoca della stessa, in relazione al carattere unilaterale, anche se recettizio, della manifestazione di volontà del candidato, nonché alla natura della candidatura, che dà origine ad un semplice impegno fiduciario, non obbligatorio, e perciò rinunciabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 1989, n. 526; 6 maggio 1981, n. 163; 22 ottobre 1954, n. 1014; 23 maggio 1953, n. 293 e 28 aprile 1950, n. 528)*". D'altronde, già Cons. Stato, sez. V. 7 settembre 1989, n. 526, aveva puntualizzato che "*l'accettazione del mandato, sia politico che amministrativo, così come quello della candidatura elettorale, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunciato*".

[131] T.A.R. Sicilia, sez. I, 22 luglio 2016, n. 1841.

[132] Cfr., tra le molte: Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384, che ha stabilito il fondamentale principio secondo cui, per esigenze di certezza del procedimento elettorale, la rinuncia va prodotta con le stesse modalità (e negli stessi termini: ma di ciò si dirà più avanti) stabilite per la presentazione delle candidature; nello stesso senso: T.A.R. Campania, sez. II, 12 aprile 2012, n. 1724; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 ottobre 2012, n. 2313, ove si legge che "*se è necessaria, per esplicita disposizione di legge, l'autentica di firma dell'accettazione di candidatura, analogo incombente deve ritenersi necessario anche per il* contrarius actus*, ossia per la revoca, sussistendo le medesime ragioni che giustificano l'identità della regolamentazione; diversamente opinando, verrebbero eluse elementari esigenze di certezza degli atti amministrativi*". In dottrina, A.M. Basso, *Procedimento elettorale e cancellazione dalla lista: la validità e l'efficacia della rinuncia alla candidatura tra requisiti di forma e poteri pubblicistici*, nella rivista "Lo Stato Civile Italiano", maggio 2013, pp. 42 e ss.

[133] T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 ottobre 2012, n. 2313, confermata in secondo grado da C.G.A.R.S. 11 ottobre 2012, n. 906.

[134] In questi termini C.G.A.R.S. 11 ottobre 2012, n. 906, che ben stigmatizza il fatto che le attività di accettazione (e di eventuale rinuncia) delle candidature "*debbono essere compiute attraverso formalità non surrogabili*", giacché esse "*definiscono di fronte al corpo elettorale l'ambito degli aspiranti alle cariche elettive per le quali si vota*".

[135] T.A.R. Campania, sez. II, 29 aprile 2011, n. 2412.

6/14/2 – I tempi

La candidatura può essere rinunciata in ogni tempo: non potrebbe essere diversamente, dato che l'impegno assunto è di natura fiduciaria e non è giuridicamente obbligatorio[136].

È indubbio, però, che la rinuncia influisce sul procedimento elettorale in corso: sicché, a seconda del momento in cui viene formalizzata, essa produce effetti diversi e la sua presa d'atto compete ad organi differenti.

Per quel che concerne la competenza alla presa d'atto, la giurisprudenza ha precisato che la rinuncia alla candidatura formulata nel corso del procedimento elettorale preparatorio – "*e cioè anteriormente alla votazione*" – è rimessa alla Commissione Elettorale Circondariale; viceversa, se la rinuncia alla candidatura viene avanzata "*dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti*", sarà competente l'Ufficio Elettorale Centrale.

Ovviamente, dopo la chiusura dei lavori dell'Ufficio Elettorale Centrale, non si parlerà più di rinuncia alla candidatura, bensì di rinuncia alla carica elettiva, poiché si è già dato corso alla proclamazione degli eletti: in tale eventualità, allora, è stato osservato che "*la rinuncia alla carica di consigliere – dopo la proclamazione degli eletti – implica la competenza alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale*"[137].

Tutte le ipotesi appena prospettate considerano l'evenienza di una rinuncia alla candidatura formulata dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature: ma non si può escludere che il ripensamento del candidato intervenga – e sia formalizzato – prima della scadenza di detto termine (ancorché in un momento successivo al deposito della relativa lista presso la Segreteria del Comune. Non si considera il caso della rinuncia alla candidatura intervenuta prima della formale presentazione della lista, perché a rigore in tal caso non si è neppure in presenza di un candidato).

In questo caso, la giurisprudenza ha chiarito che "*essendo l'atto di presentazione delle candidature recettizio nei soli confronti dell'Ufficio Elettorale, la relativa rinuncia, per un'evidente ragione di simmetria procedimentale, non può che avere il medesimo Ufficio quale unico destinatario*"[138]: l'Ufficio Elettorale Comunale prenderà atto dell'avvenuto deposito della rinuncia, ne riceverà i relativi incartamenti e li trasmetterà alla Commissione Elettorale Circondariale, affinché detto organo effettui le valutazioni necessarie all'ammissione delle candidature[139].

6/14/3 – L'efficacia

Si è già anticipato che la candidatura può essere rinunciata in ogni tempo (perché essa consiste in un impegno fiduciario e non giuridicamente vincolante) ma che, a seconda delle tempistiche di esternazione, essa produce effetti diversi.

Precisamente, essa può influire sulla composizione della lista solo se viene formalizzata entro i termini di presentazione delle candidature; in caso contrario, le liste non potranno essere più modificate e la rinuncia si rifletterà solo sul diritto all'elezione del candidato[140] (e nei fatti varrà, quindi, come rinuncia alla carica che venisse eventualmente conseguita).

Il discrimine fondamentale, quindi, è rappresentato dal termine di presentazione delle candidature[141]: "*con la scadenza del termine per la presentazione delle liste, la scelta (positiva o*

---

[136] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 1989, n. 526, che a tal riguardo chiarisce che "*affermato il principio della non vincolatività dell'accettazione della candidatura, corrisponde ad un principio di ragione ritenere che la relativa rinuncia possa essere compiuta in qualsiasi tempo*".

[137] Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 1989, n. 526. Sullo stesso tema, Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 1981, n. 165; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 18 marzo 2016, n. 529.

[138] Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3091.

[139] La Commissione., ricevuta notizia della tempestiva presentazione della rinuncia a una candidatura, procederà all'espunzione del nominativo del rinunciante dalla lista, essendo venuto meno uno dei requisiti per la validità della relativa candidatura, ossia la dichiarazione di accettazione (Cons. Stato, 22 ottobre 1954, n. 1014 e 23 maggio 1953, n. 293).

[140] Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3091; C.G.A.R.S. 11 ottobre 2012, n. 906; tra le pronunce amministrative di primo grado,
T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29 aprile 2015, n. 2432; T.A.R. Lazio, sez. II *bis*, 31 gennaio 2013, n. 1108; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12 aprile 2012, n. 1724; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 novembre 2007, n. 1135; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001.

[141] Un orientamento giurisprudenziale aveva ipotizzato che il termine ultimo entro il quale una rinuncia alla candidatura potesse essere formalizzata, allo scopo di produrre effetti sulla composizione (ed eventualmente sull'ammissibilità) della relativa lista,

negativa) in ordine alla candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità degli interessati e la formazione della platea dei soggetti passivamente partecipanti alle elezioni può considerarsi definitivamente cristallizzata"[142].

Ciò significa, in altri termini, che il ripensamento del candidato può utilmente interferire con il naturale corso del procedimento elettorale solo se viene estrinsecato (nelle forme e) nei termini suddetti: diversamente, esso non sarà idoneo a provocare l'arresto procedimentale delle operazioni elettorali già avviate (se così non fosse, osserva la giurisprudenza, verrebbero frustrati interessi di natura sia pubblicistica relativa al regolare andamento delle elezioni, sia privatistica[143]).

Da un certo punto di vista, quindi, la rinuncia alla candidatura non è esercitabile *senza limiti*: infatti, scaduto il termine di presentazione delle candidature, la volontà abdicativa non potrà influire sulla composizione delle liste (e sulla conseguente stesura dei relativi manifesti)[144]; il candidato "*pentito*" potrà solo disporre del proprio diritto all'elezione, astenendosi dal partecipare ulteriormente alla competizione elettorale (se del caso anche pubblicizzando tale intendimento[145]) e rinunciando all'eventuale elezione[146].

Allo stesso modo, se una rinuncia alla candidatura è stata presentata in termini, essa non potrà essere formalmente ritirata, poiché una tale iniziativa equivarrebbe a una presentazione di candidatura effettuata oltre i limiti temporali stabiliti dal legislatore.

Giova inoltre rammentare che se la lista, in conseguenza della tempestiva rinuncia di un candidato, vuole integrare la propria composizione (sostituendo al rinunciante un altro soggetto), dovrà rinnovare la raccolta delle sottoscrizioni dei presentatori.

In conclusione, se è vero che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici per il candidato, è altrettanto vero che l'esercizio del diritto di elettorato passivo implica l'assunzione di un impegno di natura fiduciaria che deve essere improntato alla massima trasparenza[147], perché collegato alla corretta formazione della volontà che gli elettori saranno chiamati ad esprimere alle urne.

---

dovesse coincidere con il momento in cui la singola lista era stata concretamente presentata/ depositata in Segreteria del Comune (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 18 maggio 2018, n. 281; più addietro, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 5 novembre 1998, n. 563, secondo cui "*l'unitaria rilevanza dell'atto di presentazione della lista e dell'espressione della volontà di accettazione della candidatura viene in considerazione nel solo momento in cui la lista stessa viene materialmente presentata (rectius: depositata) presso il competente ufficio elettorale, mentre le successive vicende riguardanti le… 'accettazioni di candidatura', svolgendosi al di fuori della disponibilità giuridica del soggetto presentatore, rimangono prive di giuridica rilevanza al fine di reagire sull'ammissibilità della presentazione della lista*"); tale interpretazione rigorosa e restrittiva è stata però sconfessata dal Giudice Amministrativo di secondo grado, che ha chiarito che il limite suddetto coincide con la scadenza prevista dalla legge per la presentazione delle candidature (*i.e.*: le ore 12.00 del 29° giorno antecedente alla votazione), anche a prescindere dal fatto che la singola lista in cui il candidato rinunciante è inserito sia stata depositata in un momento anteriore (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3091).

[142] Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3091. In T.A.R. Puglia, Bari, 12 marzo 1998, n. 265, si legge parimenti che "*avvenuta la presentazione nei modi e nei termini… la lista e le candidature non sono più nella disponibilità delle parti, sottoscrittori e candidati, in quanto acquistano una valenza oggettiva, rispetto alla quale recede la posizione del singolo candidato o del sottoscrittore, i cui ripensamenti non possono più incidere sulla composizione della lista elettorale che passa, nella composizione cristallizzata alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, al vaglio della commissione elettorale. … ciò, ovviamente, non significa che il candidato alle elezioni non possa rinunciare alla candidatura, ma soltanto che la rinuncia, ove presentata oltre il termine suddetto e/o con modalità diverse da quelle fissate per la presentazione delle liste e delle candidature, non si riflette sulla composizione della lista ma sul suo diritto all'elezione, del quale può disporre in ogni modo e tempo*".

[143] Si può ben intuire quali siano le interferenze provocate nella sfera di interessi dei terzi (altri candidati o elettori) da una rinuncia alla candidatura avanzata a ridosso della votazione. È stato osservato (Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384) che l'interpretazione sposata dalla giurisprudenza maggioritaria "*restringe la possibilità che… della rinuncia alla candidatura (e della eventuale revoca della rinuncia) si possa fare un uso distorto, quale strumento per esercitare indebite pressioni*".

[144] T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001.

[145] Questo profilo viene messo in luce, ad esempio, da G. Casoni, La *vicenda milanese del candidato Lassini: si può rinunciare alla candidatura?*, in "Lo Stato Civile Italiano", focus n. 17/2011. L'Autore, dopo aver premesso che "*la rinuncia espressa pur formalmente dopo l'accettazione della lista, non può dar luogo alla cancellazione dalla lista del rinunciatario, ma solo avere effetti sul diritto all'elezione una volta terminata la competizione elettorale*", soggiunge che "*rimarrebbe da considerare l'opportunità di 'avvisare' e rendere pubblica ai sottoscrittori della lista stessa ed a tutti gli elettori la rinuncia di quel candidato, affinché la scelta di voto (di preferenza) dell'elettore sia più ragionevolmente rivolta a candidati ancora 'convinti' del mandato per il quale si sono candidati e per il quale hanno ottenuto la sottoscrizione dei presentatori della lista*".

[146] Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384.

[147] Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2017, n. 4133.

Non a caso è stato puntualizzato che "*in materia elettorale il formalismo procedimentale delineato dal Legislatore è finalizzato a garantire le pressanti esigenze pubblicistiche sottintese alle consultazioni e, nel contempo, ad assicurare una rigorosa* par condicio *tra tutti i candidati e tra tutte le liste. Quindi gli atti di presentazione delle liste, al pari di quelli di accettazione delle candidature, assumono rilevanza essenziale, cui corrisponde un adeguato rigore formale, derivante dal fatto che essi definiscono di fronte al corpo elettorale l'ambito degli aspiranti alle cariche elettive per le quali si vota*"[148].

6/15 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

6/15/1 - Presso i seggi elettorali, l'Ufficio elettorale centrale e la Commissione elettorale circondariale

La designazione dei rappresentanti di lista[149] presso i seggi elettorali, l'Ufficio elettorale centrale e presso la Commissione elettorale comunale per le operazioni di nomina degli scrutatori dei seggi elettorali, non è obbligatoria in quanto la loro nomina è nell'interesse della lista rappresentata e in quanto non fanno parte integrante di tali organi, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

I rappresentanti per le elezioni comunali devono essere elettori/elettrici del Comune.

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati della lista responsabile della loro nomina deve essere autenticata con le stesse modalità previste per i sottoscrittori/sottoscrittrici di lista. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista, ma le designazioni non possono essere fatte da terzi autorizzati dal delegato.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, quali rappresentanti di lista possono essere designate le stesse persone per i diversi tipi di elezione.

Le designazioni possono essere fatte per 2 rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.

Nell'eventuale turno di ballottaggio i rappresentanti di lista devono essere rinominati (possono essere anche persone diverse) con le medesime modalità previste per il primo turno di votazione.

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta[150]:

a. al segretario comunale, anche tramite PEC[151], entro il giovedì precedente alla data del voto[152]
b. direttamente al presidente di seggio, il sabato mattina durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure sabato pomeriggio prima dell'inizio delle votazioni.

I rappresentanti di lista hanno la qualifica di pubblici ufficiali e hanno diritto:

a. ad assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio;
b. possono far verbalizzare brevi dichiarazioni;
c. possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi, nei verbali, sulle strisce di chiusura delle porte e finestre;
d. per l'esercizio delle loro funzioni possono portare segni distintivi del partito o della lista d'appartenenza.

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni possono essere, su disposizione del Presidente, allontanati dall'aula ed essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da Euro 1.032,91 a Euro 2.065,83 [153].

---

[30] [148] C.G.A.R.S. 11 ottobre 2012, n. 906.

[149] Art.32 d.P.R. n.570/1960

[150] Art.35 d.P.R. n.570/1960

[151] In questo caso è opportuno che le designazioni siano sottoscritte digitalmente dal delegato, in quanto in questo modo si evita l'autentica. La sola trasmissione con PEC senza firma digitale o altra firma elettronica qualificata richiede invece che le nomine siano autenticate, rendendo così il procedimento più complesso della consueta presentazione cartacea con firma analogica autenticata che successivamente dovrebbe essere digitalizzata.

[152] L'art.38-bis, c.1, lett.b) n.1, del d.L. n.77/2021, ha modificato l'art.25, c.1, secondo periodo, del T.U. n.361/1957 prevedendo che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere comunicato al segretario comunale entro "il giovedì precedente l'elezione, anche mediante PEC".

[153] Art.104, comma.5, d.P.R. n.361/1957.

6/15/2 - Presso l'Ufficio elettorale centrale

I rappresentanti di lista presso l'Ufficio elettorale centrale[154] hanno le stesse funzioni e caratteristiche di quelli designati presso i seggi elettorali.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali deve essere effettuata con le stesse modalità di quelli presso i seggi elettorali, e deve essere presentata all'Ufficio segreteria del Comune, presso la Sede municipale.

La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni, ma si ritiene che i delegati di lista possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

6/16 - SANZIONI

Chiunque forma falsamente, sostituisce o distrugge atti destinati alle operazioni elettorali, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni; alla stessa pena è soggetto anche colui che utilizza atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.

Chiunque commette un reato inerente l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori/elettrici o di candidati/e, è punito con una multa da 500 a 2.000 euro.[155]

L'elettore/elettrice che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati/e è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro[156]

6/17 BALLOTTAGGIO TRA I CANDIDATI/E ALLA CARICA DI SINDACO

Per i **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, è previsto un turno di ballottaggio da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno, qualora, al primo turno, nessun candidato/a alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi[157].

I candidati/e ammessi hanno facoltà, **entro sette giorni dalla prima votazione**, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

L'ufficio presso il quale debbono essere depositatele dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la **segreteria del comune**.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla Commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a. alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il **sorteggio** dei nominativi dei due candidati/e alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti
b. in caso di dichiarazione, da parte dei candidati/e ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno **accerta la regolarità di dette dichiarazioni**.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato/a a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno; ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegatesi al secondo turno.

---

[154] L'Ufficio elettorale centrale, previsto dall'art.71 d.P.R. n.570/1960, ha il compito di ripartire i seggi di consigliere fra le varie liste e la proclamazione degli eletti/e. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori/elettrici idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
L'Ufficio centrale si insedia nella giornata di martedì successivo al giorno delle votazioni (art.72 d.P.R. n.570/1960).

[155] Art.90 d.P.R. n.570/1960

[156] Art.93 T.U. n.570/1960 e Art.106, d.P.R. n.361/1957.

[157] Art.72, c.5, d.Lgs. 267/2000

.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla Commissione al Sindaco per la stampa del manifesto e al Prefetto per la stampa delle schede.

7 - LE CAUSE OSTATIVE ALL'ELEZIONE

Le cause ostative alla elezione sono le seguenti:

- cause ostative alla candidatura, **incandidabilità**: quando è fatto divieto al cittadino di adempiere alle formalità previste per la candidatura – E' il divieto di potersi candidare alle elezioni per chi ha riportato condanne per alcune tipologie di reati, oppure a pene superiori ad un certo numero di anni o a coloro i quali sono state applicate misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere. È prevista inoltre la sospensione dalla carica per chi ha in corso procedimenti penali per specifici reati. Oltre al divieto di candidatura, le norme prevedono la nullità dell'elezione. Le cause di incandidabilità non sono rimovibili;
- cause di **ineleggibilità**: quando è fatto divieto ai candidati/e, visti gli esiti del voto, di poter essere eletti/e - è riferita a chi, a causa dell'ufficio o dell'incarico specifico che ricopre, viene considerato in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale. Le cause di ineleggibilità sono rimovibili;
- cause di **incompatibilità**: quando nei confronti degli eletti/e si creano cause che obbligano alla decadenza dalla carica - coinvolge chi può trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi con l'ente nel quale viene eletto, in quanto portatore di interessi propri o di alcune categorie di congiunti, che potrebbero essere in contrasto con quelli dell'ente locale stesso. Le cause di incompatibilità sono rimovibili.

7/1 - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA – INCANDIDABILITÀ[158]

Non possono essere candidati/e alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. n.309/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 di tale decreto concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui

[158] Art.10 d.Lgs. n.235/2012

all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.Lgs. n.159/2011 (associazione mafiosa, associazione a delinquere, ecc.).

Si rammenta inoltre che il limite del terzo mandato, in cui sono inclusi i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è causa di incandidabilità[159], e che nell'individuare la candidatura alla carica di Sindaco collegato ad una lista, i promotori della sottoscrizione devono verificare che siano stati osservati i divieti di candidare a Sindaco persone che si trovino in una delle condizioni previste dalla normativa[160]

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui ai punti precedenti, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Relativamente all'accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni comunali, in occasione della presentazione delle liste dei candidati/e per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali, insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, si deve produrre anche una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità[161]. La Commissione Elettorale circondariale, entro i termini previsti per l'ammissione, devono depennare dalle liste i candidati/e per i quali manca la predetta dichiarazione sostitutiva nonchè, eventualmente, i candidati/e per i quali venga comunque accertata (sulla base di atti o documenti in possesso dell'ufficio) la sussistenza della condizione di incandidabilità.

La Commissione elettorale circondariale, in fase di ammissione delle liste, deve verificare se ricorrano situazioni di incandidabilità con le seguenti modalità:

- verifica le dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati/e relative al fatto che non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- si attiva per accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità, anche sulla base di atti o documenti di cui la commissione stessa venga comunque in possesso, i quali provino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati/e;
- se la condizione di incandidabilità dovesse sopravvenire o essere accertata successivamente al termine delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, procede a comunicarlo all'organo preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti/e, affinchè quest'ultimo provveda alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Pertanto, se la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata prodotta o non risulti completa, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, la commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati/e per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti/e.

Se ricorre questo caso, l'ufficio centrale non deve proclamare eletti/e i candidati/e per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve provvedere alla dichiarazione di mancata proclamazione degli incandidabili.

Le decisioni assunte dalla Commissione elettorale circondariale in merito sono immediatamente ricorribili.

---

[159] L. n.35/2022, art.3, c.2

[160] Si veda quanto riportato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, pubblicazione n.1 "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature – Elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale*". La normativa è l'art.51 del d.Lgs. n.267/2000.

[161] Art.12, d.Lgs. n.235/2012.

7/2 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ[162]

La partecipazione alle elezioni di un candidato/a Sindaco in situazione di ineleggibilità non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento.[163]

Non sono eleggibili a Sindaco, presidente della provincia, Consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale[164]:

1. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
4. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
5. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
6. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
7. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
8. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate[165] per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate[166];
9. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
10. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
11. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione;
12. sono ineleggibili alle cariche di Sindaco e di presidente della provincia i ministri di culto e coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano il ruolo di segretario comunale e provinciale nelle rispettive amministrazioni, nonchè coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore;[167]

---

[162] Art.60 d.Lgs. n.267/2000

[163] Consiglio di Stato, decisione n.3338/2000: «*L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato/a Sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato/a Sindaco, trattandosi di elezioni in Comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicchè l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] l'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato/a Sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...] «non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicchè il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato/a ineleggibile viene eletto Sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato/a Sindaco dalla carica di Consigliere comunale.».*

[164] In questi casi si applica l'art. 129 del d.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

[165] Le strutture convenzionate, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. n.833/1978.

[166] La Corte Costituzionale, con sentenzan.27/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

[167] Art. 61 d.Lgs. n. 267/2000.

13. per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti e per i presidenti delle province, l'accettazione della candidatura alla carica di deputato o di senatore comporta la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.[168]

Le cause di ineleggibilità di cui al numero 7) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati/e e non siano stati eletti/e, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare tali provvedimenti, entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

7/3 - INCOMPATIBILITÀ

Vi rientrano sia cause ostative derivanti da cariche e uffici che possono creare situazioni di conflitto di interesse tra ente locale ed eletto, il quale verrebbe in pratica a trovarsi nella posizione di controllore e di controllato, sia determinate situazioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dell'ente, in quanto l'eletto potrebbe influenzare la volontà dell'amministrazione.

Sostanzialmente le cause d'incompatibilità vogliono impedire che l'eletto possa trovarsi in conflitto con l'ente, in quanto portatore di interessi propri o di alcune categorie di congiunti, che contrastano con quelli della pubblica amministrazione in cui si svolge il mandato elettorale.

L'incompatibilità si verifica solo a seguito dell'elezione e determina l'impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai quali si è stati eletti/e e, per questo motivo, l'interessato ha interesse a rimuovere la causa stessa, eventualmente in fase di convalida, con le modalità descritte in seguito.

Non può ricoprire la carica di Sindaco, presidente della provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale[169]:

1. l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando

[168] Art. 62 d.Lgs n.. 267/2000.
[169] Art.63 d.Lgs. n.267/2000

le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, c. 718, della l. N.296/2006[170];

3. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso[171];
5. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. n.602/1973;
7. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e provinciale[172].

Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti/e.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del Sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il Sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale[173].

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di Consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di Sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana[174].

---

[170] Tale ipotesi non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (art. 63, c.2, d.Lgs. n.267/2000).
[171] Tale ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (art.63, c.3, d.Lgs. n.267/2000).
[172] Art.64 d.Lgs. n.267/2000, anche per i tre paragrafi successivi.
[173] Art.65, comma 2, d.Lgs. n.267/2000, anche per il paragrafo successivo.
[174] Art.66 d.Lgs. n.267/2000

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature[175].

La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

La decadenza dalla carica di Sindaco, presidente della provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore/elettrice del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. L'azione può essere promossa anche dal Prefetto.[176]

7/4 - SITUAZIONI CHE NON CREANO CAUSA DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ[177]

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

7/5 - PERDITA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ[178]

La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di Sindaco, presidente della provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60[179]. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

7/6 - CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ[180]

La contestazione delle cause d'incompatibilità spetta al consiglio al quale l'amministratore locale appartiene. Lo stesso ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa d'incompatibilità.

Nel caso venga proposta un'azione in sede giurisdizionale volta all'accertamento di una causa di incompatibilità, il termine di dieci giorni indicato decorre dalla data di notificazione del ricorso. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, il consiglio delibera in maniera definitiva e ove ritenga sussistere la causa d'incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, eventualmente, l'opzione per la carica che intende conservare. Se nel successivo

---

[175] Art. 60, c.3, d.Lgs .n. 267/2000.
[176] Art-70 d.Lgs. n.267/2000.
[177] Art.67 d.Lgs. n.267/2000
[178] Art.68 d.Lgs. n.267/2000.
[179] Commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art.60 del d.Lgs. n.267/2000:
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati/e e non siano stati eletti/e, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
[180] Art.69 d.Lgs. n.267/2000

termine di dieci giorni da detta delibera, l’amministratore non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità, il consiglio lo dichiara decaduto.

Contro la delibera in questione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La delibera deve essere depositata in segreteria il giorno successivo e notificata all’interessato entro cinque giorni. La deliberazione viene adottata d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore/elettrice.

8 – TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI POLITICI[181]

La Legge n. 3/2019, ha introdotto misure in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, di prescrizione e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento.

La seconda parte del provvedimento, recante misure anticorruzione, contiene disposizioni in

Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni sono volte a **rafforzare gli obblighi di trasparenza** sia in ordine ai contributi ricevuti, sia alla presentazione delle candidature.

8/1 – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI[182]

E' previsto, in tale quadro, per i **partiti** e i **movimenti politici** nonché per le **liste** e per i candidati/e alla carica di **sindaco** che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'**obbligo** di annotare - entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito **registro**, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel **rendiconto** del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo **sito internet**. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano **tutti i contributi** elargiti in denaro complessivamente **superiori a 500 euro annui** per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

8/2 – SOGGETTI DAI QUALI E' VIETATO RICEVERE CONTRIBUTI[183]

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da **Governi o enti pubblici di Stati esteri** e da **persone giuridiche** aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.

È inoltre introdotto il **divieto** – per le **persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali** – di elargire **contributi** ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.

8/3 – OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM E DEL CERTIFICATO PENALE DEI CANDIDATI/E[184]

Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni l'obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni - sul proprio **sito *internet*** il ***curriculum vitae* fornito dai propri candidati/e** ed il relativo **certificato penale**, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata per uso "***candidatura***". I medesimi documenti sono pubblicati, **entro il settimo giorno dalla data delle elezioni**, in apposita sezione denominata "*Elezioni trasparenti*" del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero, nel caso di elezioni comunali, sul **sito del Comune**. La pubblicazione deve consentire all'elettore/elettrice di accedere alle informazioni ivi riportate

---

[181] Fonte: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi52Oi02bXgAhUSy6QKHWnUAnoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Ftemiap%2Fdocumentazione%2Ftemi%2Fpdf%2F1104961.pdf&usg=AOvVaw3hQ_ha4a8PyPon9GZZzL53

[182] Art.1, c. 11, L. n.3/2019

[183] Art.1, c.12, L. n.3/2019

[184] Art.1, cc. 14 e 15, L. n.3/2019

attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato/a.

I rappresentanti legali dei partiti/movimenti politici/liste, o persone da loro delegati, possono chiedere, anche mediante PEC, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di 5 giorni dalla richiesta.[185]

8/4 – OBBLIGHI ULTERIORI

Per i **soggetti titolari di cariche elettive e di governo**, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno.

E' inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.

Viene inoltre abbassato a **3.000 euro** (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una **dichiarazione congiunta** tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la **tracciabilità** dell'operazione e l'identità dell'autore.

E' inoltre esteso anche alle **cooperative sociali** ed ai **consorzi** previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.

In relazione alle **fondazioni, associazioni e i comitati** per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un "*indice di collegamento*" con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.

[185] Art.38-bis, c.7, L.108/2021

9 - PROPAGANDA ELETTORALE

E' necessario che, in occasione delle elezioni, i candidati/e a ricoprire cariche pubbliche elettive agiscano nel rispetto dei principi che regolano la comune convivenza, senza porre in essere comportamenti prevaricatori degli altrui diritti.

In merito è stato rilevato che la condizione di parità deve sussistere necessariamente tra candidati/e e liste, candidati/e tra di loro, liste tra di loro, in modo che nell'accesso agli spazi loro riservati, non si verifichi la prevalenza di un candidato/a rispetto ad altri candidati/e o di una lista rispetto ad altre liste.

L'attività dei candidati/e delle liste nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di 'propaganda' regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), dagli artt.29 e 30 della legge n.81/1993 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d'informazione)

9/1 - LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE[186]

A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori/elettrici. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali:

a. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale;
b. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o di nomi di candidati/e;
c. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
d. le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati/e;
e. la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla competizione;
f. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidati/e;
g. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
h. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti;
i. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

9/1/1 - Determinazione degli spazi

La norma[187] prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale che, per Mirandola dovranno essere fissati in un numero compreso tra 5 e 10[188].

Ad ogni lista candidata spetta uno spazio di metri 2 di altezza per metri 1 di base; per ogni candidatura uninominale spetta uno spazio di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base[189].

La legge n.147/2013 ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori[190].

La Giunta per poter delimitare gli spazi e per potere ripartire gli spazi stessi in sezioni e assegnare le sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse, come comunicato dalla Commissione elettorale circondariale.

---

[186] L. n. 212/1956, modificata ed integrata dalla L. n.130/1975 e dalla L. n.147/2013.
[187] Artt.1 e 2 legge n.212/1956.
[188] Il numero degli spazi che è possibile predisporre è stato ridotto dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che per i comuni tra i 10.001 30.000 abitanti, da un minimo di 10 a un massimo di 20, lo ha portato da un minimo di 5 a un massimo di 10
[189] Art.3 L. n.212/1956 n. 1) della lett. h) del c. 400 dell'art 1 della L. n. 14/2013
[190] N.1) e n..3) della lett. h) del c. 400 dell'art 1 della L. 27 n. 147/2013

Nelle elezioni comunali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno antecedente la data delle votazioni (12 maggio 2024).

La Giunta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni (ovvero tra il 7 e il 10 maggio 2024), provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Nei due giorni successivi (11 e 12 maggio), e comunque non appena ricevuto dalla Commissione elettorale circondariale l'elenco delle liste e candidati/e ammessi, la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate[191].

9/1/2 - Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti

Dal momento dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, sono vietati[192]:

a. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;
b. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono essere esposti quotidiani o periodici[193], e tale eccezione vale anche per i giorni della votazione[194].
   Allo scopo di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione all'affissione prevista dal d.Lgs. 507/1993, deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
c. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.[195]

E' compito del Sindaco, ufficiale di governo in materia elettorale[196], procedere a togliere (defissone) il materiale abusivamente affisso, tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di adozione dei provvedimenti di esecuzione d'ufficio, in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile[197].

È compito degli organi di pubblica sicurezza vigilare sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria dei responsabili degli abusi e alle segnalazioni del caso alle amministrazioni comunali, perchè dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

9/1/3 - Particolari forme di propaganda elettorale

Sono assolutamente vietate forme di propaganda elettorale tramite iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni[198].

---

[191] Art.4 L. n.212/1956.
[192] Artt.1 L. n.212/1956.
[193] Art.1, L. n.130/1975.
[194] Art.8, L. n.130/1975.
[195] I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno.
[196] artt.14 e 54 d.Lgs. n.267/2000
[197] Art.29, c. 4, L. n.81/1993 e art.15, c. 3, L. n.515/93
[198] Art.1, L. n.212/1956

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione (10 maggio 2024)[199]. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite[200].

E' proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità che per la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile[201], ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

E' vietato il lancio e il *getto di volantini* di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico[202] dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni[203]. Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la *distribuzione.*

9/1/4 - Riunioni di propaganda elettorale

Sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali solamente quelle che si verificano dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione[204]. Pertanto solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con 3 giorni di anticipo. Comunque anche in tale periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con la presenza durante le manifestazioni delle locali autorità di Pubblica Sicurezza.

Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, oltre a quelli già posseduti dagli stessi, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni, a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti[205]. L'utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e con l'organizzazione dell'Amministrazione comunale. L'utilizzo degli spazi è gratuito[206].

9/1/5 - Propaganda elettorale sonora[207]

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.

L'uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in movimento, in tal caso detto uso è circoscritto al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi (sembra evidente che, nell'annuncio del comizio, possano comprendersi il nome dell'oratore e il tema del suo discorso.) e solamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e tra le ore

---

[199] Art.6, L. n.212/1956

[200] Art.6 L. n.130/1975.

[201] Art. 6 L. n. 212/1956.

[202] Il getto ed il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come esercizi pubblici, sale cinematografiche, teatri e simili.

[203] Art. 6 L. n. 212/1956.

[204] Art.7 L. n. n.130/1975

[205] Art.19 L. n.515/1993 e art.5, c. 6, L. n. 157/1999

[206] Art.5, c. 6, L. n. n.157/1999 - I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla del d.Lgs. n.267/2000, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

[207] Art.7 L. n.130/1975

15,00 e le ore 19,00[208] del giorno della manifestazione e del giorno precedente. E' inoltre fatto divieto di effettuare propaganda elettorale sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti l'Ospedale, la casa di riposo e gli edifici scolastici del capoluogo e delle frazioni[209].

In tema di propaganda fonica si richiama l'art. 59, comma 4, del regolamento al codice della strada il quale dispone che la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva *autorizzazione* del Sindaco; *«nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi».*[210]

Dalle ore 0,01 del sabato precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico[211].

9/1/6 - Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione

Nel giorno precedente e in quello fissato per le votazioni sono vietate:

- nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale[212], è però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico[213]; Il divieto riguarda le nuove affissioni di propaganda da eseguire negli appositi spazi riservati dai Comuni, a norma dell'art. 1 della L. n. 212, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite.
  Si ricorda, però che è consentito anche in tale periodo la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.[214]
  Inoltre sono vietati *i comizi* e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione.[215]
- affinchè nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.[216].
  È da rilevare che il divieto colpisce anche la propaganda fatta nei *locali del seggio* o in quelli adiacenti.
  Qualora, quindi, sia stato furtivamente affisso all'interno del seggio materiale di propaganda elettorale, la rimozione può essere effettuata dallo stesso *presidente del seggio,* cui l'art. 46 del d.P.R. 570 attribuisce la polizia dell'adunanza.
  La disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi, qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe aberrante, sia perchè in contrasto con il dettato del primo comma dello stesso art. 9, che vieta solamente nuove affissioni, sia perchè in contrasto con l'art. 2 della legge 212, che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati alle affissioni di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso delle sezioni elettorali.
  Non risultano vietate alcune attività nuove come il passaggio occasionale di auto con insegne elettorali, anche per tratti che sono nel raggio di metri 200 dall'ingresso delle

[208] Art.16 del Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno ALLEGATO "A"
[209] Art.23, c. 8, d.lgs. n.285/1992, art.59 d.P.R n.495/1992.
[210] Art. 59, c 4, d.P.R. n. 495/1992.
[211] Art.9 L. n..212/1956.
[212] Art.9 L. n. 212/1956.
[213] Art.8 L. n.130/1975.
[214] Art. 8 L. n. 130/1975.
[215] Art. 9 L. n. 212/1956.
[216] Art.9 L. n.212/1956

sezioni elettorali, nè attività elettorali di partito o di raggruppamenti interessati alle elezioni, che si tengano all'interno della loro sede, anche qualora essa sia sita nel raggio di 200 metri dalle sezioni elettorali.

9/1/7 - Indicazioni obbligatorie nelle pubblicazioni di propaganda. Il Committente responsabile

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o ogni altro mezzo di divulgazione (Tali pubblicazioni possono, pertanto, materializzarsi in qualsiasi mezzo di fabbricazione: il legislatore, infatti, sottolinea solo che devono essere destinate alla divulgazione, cioè alla diffusione), debbono recare l'indicazione del committente responsabile[217], che è da intendersi come colui che ordina la pubblicazione o la divulgazione del materiale di propaganda elettorale e le connesse prestazioni di lavoro e, come tale, si assume le inerenti responsabilità, anche di ordine penale per l'eventuale inosservanza della normativa in materia.

Il termine committente sta ad indicare colui che ordina o commissiona, la pubblicazione di propaganda elettorale e come tale si assume le inerenti responsabilità per l'eventuale inosservanza della norma sopra richiamata.[218]

Il committente può essere lo stesso candidato/a o altra persona fisica.

Qualora gli strumenti di propaganda elettorale siano prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria od associazioni, devono essere muniti, oltre che dell'indicazione del committente responsabile, anche dall'autorizzazione rilasciata dal candidato/a o dal suo mandatario.

9/1/8 - Adempimenti dei Comuni e delle Province nella messa a disposizione di locali

Allo scopo di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, rispetto a quelli dagli stessi posseduti, è fatto obbligo ai Comuni di mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione *«locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti»*[219]*.*

La *concessione dei locali* è subordinata alle seguenti condizioni:

- la materia deve essere disciplinata con norme regolamentari;
- debbono essere poste a disposizione *«strutture comunali … idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici»,* ossia locali già predisposti, per cui non esiste l'obbligo, per l'ente che ne è sprovvisto, di reperire nuove strutture;
- l'utilizzo delle strutture deve essere assicurato *«in egual misura»,* indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, laddove dispone che i regolamenti debbono dettare le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture *«nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza»;*
- l'utilizzazione delle strutture deve essere *«non onerosa»,* nel senso che *«gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti»*[220]*.*

9/1/9 – Defissioni di manifesti e altro materiale di propaganda indebitamente affisso

Prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, delle quali si tratterà nel punto successivo, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Gli organi di Pubblica Sicurezza dovranno vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denunzia alla competente Autorità Giudiziaria

[217] Art.29, c. 3, L. n.81/1993
[218] Art.29, c.3. L. n.81/1993.
[219] Art.19, L. n.515/1993, e art.5, c.6, L. n.157/1999
[220] Art.5, L. n.157/1999.

dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perchè dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.[221]

9/1/10 - Sanzioni

E' punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1032,91[222]:

1. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;
2. chiunque impedisce l'affissione o la diffusione degli stampati o i giornali murali od altri, o i manifesti anzidetti;
3. chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali o i manifesti predetti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia chi partecipa direttamente, sia chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;
4. chiunque non avendone titolo, affigge gli stampati, i giornali murali od altri, o i manifesti predetti negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia di chi partecipa direttamente, sia di chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;
5. chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione dei manifesti delle pubbliche Autorità concernenti le operazioni elettorali ovvero li stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi;
6. chiunque contravviene alle norme che vietano comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;
7. chiunque contravviene alle norme che vietano la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o esposti al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;
8. chiunque contravviene alle norme che vietano ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
9. chiunque, dal 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, contravviene alla norma che vieta ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico — qualora non si tratti di insegne indicanti sedi di partiti — e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
10. chiunque, dal 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione, contravviene alla norma che vieta il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico;
11. chiunque affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi;
12. chiunque contravviene alla norma che proibisce le iscrizioni murali di propaganda elettorale e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni;
13. chiunque contravviene alle norme che consentono l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto con determinate modalità.

L'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o *turbativa di una riunione* di propaganda elettorale è punita a seconda dei casi, dagli artt. 654 e 660 del codice penale, che prevedono, rispettivamente:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619, per chiunque, in una riunione che non sia da considerarsi privata ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose (art. 654);
- l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a euro 516, per chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo (art. 660).

[221] Ministero Dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali Circolare sulla disciplina della propaganda elettorale – 1989 – §19, pag.46.
[222] Artt.1, 8 e 9 L. n.212/1956

In tema di esecuzione delle sanzioni amministrative, sopra illustrate, non si applica il pagamento in misura ridotta.[223]

9/2 - ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POLITICA

9/2/1 - Messaggi politici autogestiti[224]

Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità, l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

a. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica possono trasmettere messaggi politici autogestiti in forma gratuita[225].

Per le emittenti private la trasmissione di messaggi politici è facoltativa.

I messaggi politici autogestiti devono rispondere ai seguenti requisiti[226]:

a. recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica;
b. hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente;
c. non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori.
d. sono offerti in condizioni di parità di trattamento;
e. l'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio;
f. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
g. nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;
h. ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente;
i. i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie;
j. possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

9/2/2 - Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle forme di: tribune politiche, tavole rotonde, dibattiti, presentazione in contraddittorio di candidati/e e di programmi, interviste, ogni altra forma che consenta il confronto fra le posizioni politiche e i candidati/e in competizione[227].

Dalla data di presentazione delle candidature, le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi secondo le seguenti modalità[228]:

a. gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

---

[223] Art. 15, c. 19, L. n. 515/1993.
[224] L. n..28/2000
[225] Art.3 L. n.28/2000
[226] Art.3 L. n.28/2000
[227] Art.2, comma 2, Legge n.28/2000
[228] Art.4 legge n.28/2000

e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g. ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

Per le emittenti private la trasmissione di messaggi autogestiti è facoltativa.

9/2/3 - Norme di comportamento

Dalla data di convocazione dei comizi e sino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto e manifestare le proprie preferenze di voto[229].

In tutte le trasmissioni radiotelevisive d'informazione nello stesso periodo di cui al punto precedente, la presenza di membri delle Giunte e dei Consigli comunali, di esponenti di partiti e movimenti politici e di candidati/e, deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La loro presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni[230].

9/2/4 - Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici[231]

Le precedenti disposizioni non si applicano per le imprese di radiodiffusione che sono organi di partiti politici. Per tali imprese è vietata la cessione sia onerosa che gratuita di spazi per messaggi autogestiti.

9/2/5 - La propaganda elettorale su quotidiani e periodici[232]

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, devono darne comunicazione sulle testate edite, al fine di consentire ai candidati/e e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi.

Le forme di messaggi consentiti sono i seguenti:

a. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b. pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e candidati/e;
c. pubblicazioni di confronto fra più candidati/e.

Tali disposizioni non si applicano nei confronti degli organi ufficiali di stampa di partiti e movimenti e delle stampe o pubblicazioni elettorali riguardanti le liste e i candidati/e.

9/2/6 - Sondaggi politici ed elettorali[233]

Nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori/elettrici, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Nel periodo in cui i sondaggi possono essere diffusi, essi devono indicare:

a. committente e acquirente;
b. criteri seguiti per la formazione del campione;
c. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e. domande rivolte;
f. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g. data in cui è stato realizzato il sondaggio.

---

[229] Art.5 legge n.28/2000
[230] Art.1, comma 5, Legge n.515/1993
[231] Art.6 legge n.28/2000
[232] Art.7 Legge n.28/2000
[233] Art.8 Legge n.28/2000

9/2/7 - Disciplina della comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni (sia quelle direttamente interessate alle elezioni dei propri organi, sia a quelle che non lo sono, sia agli enti, istituti, aziende dipendenti degli enti territoriali) di svolgere attività di comunicazione con qualunque strumento di propaganda (pubblicazioni, manifesti, a mezzo di quotidiani, periodici, emittenti televisive)[234].

Il divieto alle amministrazioni pubbliche di 'svolgere attività di comunicazione' durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari[235].

Uniche eccezioni possono essere le comunicazioni fatte in forma impersonale, ossia senza l'indicazione dell'organo, collegiale o individuale, interessato alla divulgazione della notizia, e quelle che sono indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, come la diffusione di un'ordinanza, di un evento eccezionale, in pratica ogni comunicazione riguardante l'attività istituzionale dell'ente.

L'attività configurata come 'propaganda istituzionale' non consiste nello stesso svolgimento delle attività istituzionali, ma in condotte ulteriori e diverse, con cui si voglia ottenere un consenso a seguito del concreto svolgimento delle attività istituzionali, che restano comunque dovute anche in prossimità della competizione elettorale, in sostanza sono consentite comunicazioni dell'ente inerenti la normale vita istituzionale[236].

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 64 del 13 aprile 1999 interpretativa del generale divieto di propaganda istituzionale. In particolare la circolare prevede che '*l'espressione pubblica amministrazione deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati/e, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da quanto sopra discende che rientrano nel divieto di propaganda istituzionale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa. Non si ritiene che costituiscano attività di propaganda le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi*'.

9/2/8 - Agevolazioni postali e fiscali

Le agevolazioni postali sono quelle previste dall'art.17 della Legge n.515/1993[237].

Per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti politici, dalle liste dei candidatati e dai candidati/e, si applica l'aliquota IVA del 4%[238].

9/2/9 - Le sanzioni

Le violazioni in materia di comunicazione radiotelevisiva[239] devono essere proposte entro 10 giorni dalla violazione, e devono essere destinata, anche via fax a:

---

[234] Art.9 Legge n.28/2000: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

[235] Corte costituzionale, Sentenza 17 novembre 2000, n. 502

[236] Consiglio di Stato, 23.3.2000 n.1593. Sempre la stessa sentenza ha stabilito che il risultato elettorale non può essere messo in dubbio nel caso in cui vi siano stati comportamenti vietati in relazione alla propaganda elettorale, non essendo stati predeterminati i casi estremi in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da potere fare dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale.

[237] 17. Agevolazioni postali. 1. *Ciascun candidato/a in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati/e in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori/elettrici iscritti nel collegio per i singoli candidati/e, e pari al totale degli elettori/elettrici iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati/e. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali*

[238] Art.18 Legge n.515/1993

[239] Art.10 Legge n.28/2000

a. Autorità di garanzia;
b. emittente privata o editore presso cui è avvenuta la violazione;
c. competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d. gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore.

L'Autorità, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia:

a. In caso di violazione concernenti la comunicazione politica al di fuori del periodo elettorale o nel periodo elettorale, o commesse da imprese radiofoniche di partiti politici, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
b. In caso di violazione di messaggi autogestiti al di fuori del periodo elettorale o nel periodo elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge, la messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche, se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica.
c. In caso di violazione concernente comportamenti da tenere in campagna elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
d. l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
e. In caso di violazione concernente i sondaggi politici ed elettorali, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione In caso di violazione relativamente ai messaggi elettorali su quotidiani o periodici, che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

Inoltre l'Autorità può ordinare:

a. la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b. ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

In caso di violazione degli obblighi[240] di limitare esclusivamente la presenza di candidati/e all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, sono previste sanzioni pecuniarie da 25.822,84 Euro a 103.291,38 Euro, pene raddoppiate se la violazione si verifica tra il 20° e l'11° giorno antecedente la data della votazione, e triplicata se si verifica negli ultimi 10 giorni la data del voto.

E' prevista la sanzione pecuniaria da Euro 25.822,84 a Euro 103.291,38 nei confronti di coloro a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

Nel caso di inosservanza delle norme relative a forme di propaganda su quotidiani e periodici, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 25.822,84.

[240] Art.15 Legge n.515/1993

9/3 - RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELLE LISTE ELETTORALI

Elenchi nominativi delle liste elettorali[241] possono essere richiesti da partiti e gruppi politici tramite richiesta scritta da far pervenire all'Ufficio elettorale comunale.

Può essere rilasciato l'elenco completo degli iscritti nelle liste elettorali e non elenchi parziali; l'elenco comprende: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, sezione elettorale, nei seguenti formati:

a. elenchi su carta;
b. elenchi su etichette adesive (con cognome, nome ed indirizzo dell'elettore/elettrice);
c. elenchi su supporto informatico.

I costi per la produzione del seguente materiale sono i seguenti[242]:

a. Euro 25,00 per ogni estrazione a prescindere dalla tipologia;
b. Euro 0,01 per ogni nominativo estratto se prodotto su carta o etichette.

9/4 - RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

In merito al possibile rilascio di copia degli iscritti nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, si riporta il parere della Prefettura di Modena del 3/03/2006, prot. 1/06:

"*... si rileva che l'attività inerente la formazione dell'albo, nonché gli atti di gestione dello stesso costituiscono indubbia espressione di potestà amministrativa, cui può essere correlata una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ai fini del diritto di accesso. Di conseguenza, il rilascio di copia dell'albo degli scrutatori non è consentito in maniera indiscriminata, ma solo nei confronti di coloro che dimostrano la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. In tale contesto si ritiene che la copia possa essere rilasciata ai membri della Commissione elettorale comunale, in quanto pertinente all'esercizio delle loro specifiche funzioni. La responsabilità dell'uso e dell'utilizzo degli elenchi dell'albo degli scrutatori ricade esclusivamente su coloro che ricevono la copia da parte del Comune*".

Per analogia, si ritiene che nei medesimi termini, siano rilasciabili gli elenchi degli elettori/elettrici nominati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale.

Relativamente al rilascio degli elenchi degli iscritti nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale, o di coloro che sono stati nominati quali presidenti di seggio, la richiesta deve essere inoltrata alla Corte d'Appello di Bologna, in quanto l'Albo e la nomina dei Presidenti è di competenza di tale istituzione

9/5 - RICHIESTA DI SALE COMUNALI PER INIZIATIVE ELETTORALI

Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, oltre a quelli dagli stessi posseduti, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni, a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti[243]. L'utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e con l'organizzazione dell'Amministrazione comunale. L'utilizzo degli spazi è gratuito se richiesto per il periodo compreso tra il 30° giorno precedente il voto (10 maggio 2024) e le ore 24 del venerdì precedente il voto[244].

---

[241] Art.51, comma 5, d.P.R. n.223/1967: Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

[242] Delibera della giunta comunale n.269/2001. I pagamenti devono essere effettuati tramite: TESORERIA COMUNE DI MIRANDOLA - BANCO BPM S.p.A- Filiale di Mirandola – IBAN: IT87 N 05034 66850 000000005050 - CODICE SWIFT (BIC) BAPPIT21405, indicando la casuale di versamento 'richiesta rilascio liste elettorali', ed inviando copia della ricevuta del bonifico al fax 0535-29506 o all'indirizzo email elettorale@comune.mirandola.mo.it. E' anche possibile il pagamento in contanti presso l'Ufficio economato della sede municipale, o presso la Tesoreria comunale.

[243] Art.19 Legge n.515/1993 e art.5, comma 6, Legge 157/1999

[244] Art.5, comma 6, legge n.157/1999 - I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla del d.Lgs. n.267/2000, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali

Le modalità di richiesta di sale comunali, anche per iniziative elettorali, è stata regolata con delibera della Giunta Comunale n. 176/2018 e 57/2019[245].

Le istanze di concessione vengono esaudite in ordine strettamente cronologico, previa verifica della disponibilità della sala nel giorno richiesto[246].

9/6 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ELETTORALI

Sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali solamente quelle che si verificano dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione[247]. Pertanto solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con 3 giorni di anticipo. Comunque anche in tale periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con la partecipazione durante le manifestazioni delle locali autorità di Pubblica Sicurezza.

I criteri per la concessione di spazi pubblici a partiti e movimenti politici per attività di propaganda elettorale in p.zza Costituente sono stati regolati dalla Giunta Municipale con delibera n.41/2008, modificata dalla delibera di Giunta n.37/2014[248].

Le istanze di concessione vengono esaudite in ordine strettamente cronologico, previa verifica della disponibilità degli spazi nel giorno richiesto[249], e sono a titolo gratuito.

---

per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

[245] Il testo della delibera e la necessaria modulistica è reperibile sul sito web del Comune di Mirandola.

[246] Art.9 della delibera di Giunta comunale n.147/2011.

[247] Art.7 Legge n.130/1975

[248] Il testo delle delibere e la necessaria modulistica è reperibile sul sito web del Comune di Mirandola.

[249] Artt.4 e 6 della delibera di Giunta comunale n.41/2008.

10 - PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE[250]

Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie o alla selezione di candidati/e alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).

Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in tale contesto, è pertanto essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini/cittadine e garantire il regolare svolgimento in tutte le fasi delle consultazioni elettorali.

Anche per tali ragioni, in considerazione dei potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali può comportare per i processi elettorali e la democrazia, lo stesso legislatore europeo ha di recente previsto "sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo" (v. Regolamento UE, Euratom n. 1141/2014, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come modificato dal Regolamento UE, Euratom 2019/493 del 25 marzo 2019).

Pertanto, in vista delle prossime consultazioni, anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento e dal Codice, il Garante invita tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche, alla puntuale osservanza dei principi vigenti in materia di protezione dei dati ed evidenzia la necessità di garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti (artt. 5; 15-22, Regolamento).

Inoltre, il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori nonché singoli candidati/e, possono utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati (art. 1, par. 2, Regolamento). Di seguito sono evidenziati, distintamente ai paragrafi 2 e 3, i presupposti di liceità del trattamento dei dati nell'ambito dell'attività elettorale (consenso, legittimo interesse e altri presupposti).

10/1 - PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO: DATI UTILIZZABILI CON IL CONSENSO

In linea generale, il trattamento dei dati nell'ambito sopra descritto può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso di quest'ultimi, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7, Regolamento), nonché esplicito ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati (art. 9, par. 2, lett. a), Regolamento).

Il consenso pertanto deve essere richiesto con formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalità del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing; di profilazione; di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati (v. artt. 5, par. 2 e 7, par. 1, Regolamento).

Di seguito sono evidenziati i casi in cui è possibile trattare i dati degli interessati, con il consenso di cui sopra:

A. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico
   Enti, associazioni ed organismi (ad es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.) che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica – in qualità di titolari del trattamento – soltanto qualora acquisiscano il consenso dell'interessato, e previa indicazione in modo chiaro nell'informativa dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti al predetto scopo (artt. 6, par. 1, lett. a); 9, par. 2, lett. a) e 13 Regolamento).

[250] Garante per la Privacy, provvedimento del n.96 del 18/04/2019

In ragione di quanto sopra, l´informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possibilità di fornire o meno, in piena libertà e consapevolezza, consensi specifici, autonomi e differenziati rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, volti a permettere l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, o anche alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità.
Al riguardo, si ribadisce, l'illiceità della prassi seguita da parte di soggetti appartenenti ad associazioni, o addirittura da parte di soggetti estranei ad esse, che si candidano a elezioni politiche o amministrative, di acquisire e utilizzare –in assenza di uno specifico ed informato consenso degli interessati- gli indirizzari in possesso dell'associazione, per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
Enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. artt. 6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. d) Regolamento) e a condizione che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (ad es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell´atto costitutivo e siano rese note agli interessati all´atto dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Regolamento (in relazione a tale presupposto di liceità, v., più diffusamente, infra par. 3).

B. **Simpatizzanti**, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori.
I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati/e, in occasione di specifiche iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso esplicito degli interessati e a condizione che nell´informativa rilasciata all´atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le ulteriori finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica perseguite (art. 9, par. 2, lett. a), Regolamento).
Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto (art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico e al suo programma, tale per cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, l'interessato potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (ad es. di comunicazione politica o propaganda elettorale, art. 5, par. 1, lett. b) Regolamento). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente evidenziate a mezzo dell'informativa.

10/2 - LEGITTIMO INTERESSE E ALTRI PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali il cui trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento).

Rientrano in tali ipotesi di bilanciamento alcune disposizioni della previgente disciplina che non sono state espressamente richiamate dal d.lg. n. 101/2018, in quanto assorbite dalle norme introdotte dal Regolamento europeo.

Si fa in particolare riferimento a quelle che individuavano tra i presupposti di legittimità i trattamenti di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, comma 1, lett. c), d.lg. n. 196/2003, v. nel dettaglio infra punto A), nonché quelli effettuati da associazioni, enti, organismi senza scopo di lucro in riferimento agli aderenti e ai soggetti che hanno con essi contatti regolari nell'ambito delle legittime finalità come individuate nello statuto o nell'atto costitutivo (art. 24, comma 1, lett. h), d.lg. n. 196/2003, v. infra punto B).

Inoltre, come già puntualizzato, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali lo stesso è consentito se effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro ove persegua finalità politiche nell'ambito delle sue legittime attività o qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, a condizione che riguardi gli aderenti o le persone che hanno

con esse regolari contatti, siano previste adeguate garanzie, e che i dati personali non siano comunicati all'esterno (art. 9, par. 2, lett. d) Regolamento).

Il trattamento di categorie particolari di dati personali può altresì ritenersi consentito ove riguardi informazioni personali rese manifestamente pubbliche dall'interessato (art. 9, par. 2, lett. e), Regolamento), purché, come puntualizzato dal Comitato europeo per la protezione dei dati, "al pari di altre deroghe riferite alle categorie particolari di dati personali, anche in questo caso l'interpretazione [sia] restrittiva, in quanto la deroga non può essere utilizzata per legittimare il trattamento di dati derivati"(c.d. *inferred data*) (cfr. Dichiarazione 2/2019 sull'uso di dati personali nel corso di campagne politiche, p. 2).

Tanto premesso, di seguito si indicano i principali casi, ancorché non esaustivi, in cui il trattamento dei dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica è consentito sulla base dei presupposti di liceità sopra individuati.

1. Fonti pubbliche

   I dati personali estratti da fonti "pubbliche" – vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento), nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle (per es. l'obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi; artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 2, lett. b), Regolamento e artt. 2-ter, comma 3, e 61, comma 1, Codice). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:

   - liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);
   - elenco provvisorio dei cittadini/cittadine italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, l. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);
   - elenco degli elettori/elettrici italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
   - liste aggiunte dei cittadini/cittadine elettori/elettrici di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali (artt. 1 e ss. d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197);
   - elenco provvisorio dei cittadini/cittadine italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani all´estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 11, d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395).

2. Aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

   Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso – sulla base dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento – i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell'atto costitutivo o nello statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento).

10/3 - DATI RACCOLTI DA TERZI E MESSI A DISPOSIZIONE DI SOGGETTI POLITICI

Di frequente l'attività in esame comporta la partecipazione di soggetti terzi che mettono a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli

candidati/e, dati personali per il perseguimento delle finalità menzionate o che, comunque, svolgono, per conto di quest'ultimi, servizi di comunicazione politica. Tale partecipazione nelle attività di trattamento rende opportuno richiamare, in particolare, l'attenzione sugli adempimenti previsti per il titolare in base al principio di accountability (artt. 5, par. 2 e 24, Regolamento). In merito, si riportano di seguito alcune delle ipotesi più ricorrenti.

I. Dati raccolti tramite le c.d. "liste consensate"

Talvolta, nella prassi è emersa l'acquisizione di dati personali da terzi cedenti che mettono a disposizione – solitamente dietro corrispettivo – informazioni relative a numeri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali "consensati", per i quali cioè tali cedenti assicurano la corretta raccolta (in base ad un'informativa asseritamente adeguata e a consensi ritenuti coerenti con le finalità del trattamento). In tale ipotesi, partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli candidati/e, in quanto titolari del trattamento, non sono esentati dal dover verificare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.

La verifica, a seconda dei casi, dovrà riguardare, ove si tratti di banche dati di modeste dimensioni (nella quantità di poche centinaia o migliaia di anagrafiche) tutti gli interessati o, quando si tratti di banche dati più consistenti, perlomeno, un campione oggettivamente congruo rispetto alla quantità degli stessi, e dovrà concernere anche la qualità, con riferimento all'esattezza, correttezza ed aggiornamento dei dati trattati.

In particolare, il cessionario dovrà verificare che:

- il cedente abbia rilasciato all'interessato l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, anche riguardo alla finalità di comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi appartenenti al settore politico e/o propagandistico;
- lo stesso soggetto abbia acquisito dall'interessato un consenso specifico per la comunicazione a terzi per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7, Regolamento). Non è necessario, invece, acquisire un consenso specifico per le singole modalità (e-mail; sms; telefonate con operatore; fax; posta cartacea) utilizzate per perseguire tali finalità. Il consenso deve risultare manifestato chiaramente e liberamente, e, a tal fine, formulato in termini differenziati, rispetto alle diverse altre finalità perseguibili (ad esempio, quella di invio di materiale pubblicitario/vendita diretta/di ricerche di mercato; quella di profilazione; quella di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali o di profilazione).

II. Servizi di propaganda elettorale e di comunicazione politica curati da terzi

Quando i servizi in questione sono curati da soggetti terzi, questi ultimi, nei casi concreti, possono essere contitolari del trattamento oppure meri responsabili.

È ravvisabile la contitolarità quando il terzo, oltre a provvedere direttamente all'invio delle comunicazioni, utilizzi basi di dati in suo possesso e/o comunque quando lo stesso abbia, congiuntamente ai titolari di cui sopra, potere decisionale sulle finalità e i mezzi del relativo trattamento (per una concezione sostanziale e non formalistica dei ruoli in materia di protezione dei dati, v. art. 28, par. 10, Regolamento)

In tal caso partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati/e, sono comunque tenuti ad effettuare le verifiche di cui sopra anche in presenza dell'attestazione, da parte dei terzi in questione, riguardo all'esatto adempimento degli obblighi vigenti in materia (in particolare, quelli relativi all'informativa e al consenso).

Invece, quando il terzo effettua il trattamento per conto del titolare, non avendo alcun potere decisionale sulle finalità e sui mezzi del trattamento, agisce in qualità di responsabile. In tal caso è necessario che il responsabile tratti i dati sulla base di precise e documentate istruzioni del titolare, anche per quanto riguarda la sicurezza, e che i relativi trattamenti siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.

Il responsabile può richiedere, in nome e per conto del titolare, copia delle liste elettorali ed effettuare, in tale veste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo di tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali

presso i comuni, utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche). I dati personali così acquisiti e detenuti dal terzo responsabile non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.

10/4 - DATI NON UTILIZZABILI

Non sono utilizzabili:

A. dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali

Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore. Ciò, per esempio, in relazione:

- all'anagrafe della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). In base alla disciplina di settore, gli elenchi degli iscritti all'anagrafe possono essere rilasciati solo "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità […] in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" (art. 34 d.P.R. n. 223/1989);
- agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
- agli schedari dei cittadini/cittadine residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71);
- alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);
- ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell'elettore/elettrice;
- ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
- agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
- agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-bis e 6-quater nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);
- dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza o pubblicità dell'azione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all´albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la circostanza che dati personali siano resi conoscibili on line sui siti istituzionali per le predette finalità non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

B. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all'esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell´ente. Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della

provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali. Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all'esercizio del mandato eletti/evo; tale finalizzazione esclusiva costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne limita la portata. Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili al mandato eletti/evo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell'amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica.
Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l'utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

C. Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura
I dati personali raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell'ambito dell´attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti (art. 5, par. 1, lettere a) e b), Regolamento), salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell'interessato (art. 9, par. 1. lett a); cfr. per quanto riguarda l'ambito sanitario il provvedimento 7 marzo 2019, doc. web n. 9091942) .

D. Dati contenuti negli elenchi telefonici
I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in difetto di una previa adeguata informativa, chiara e trasparente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e di un espresso consenso libero, specifico e documentato o, quanto meno, documentabile in modo certo (artt. 6 e 7; v. anche artt.: 5, comma 2 e 24, Regolamento riguardo al principio di "accountability").
L´art. 129 del Codice, in attuazione della direttiva 2002/58/CE, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione interpersonale è lecito solo se è effettuato previa acquisizione del consenso specifico ed espresso degli interessati (c.d. "opt-in").
Si ricorda che la deroga al siffatto obbligo del consenso (c.d. "opt-out"), introdotta all´art. 130 del Codice (v. art. 20-bis, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall´art. 1, comma 1, l. 20 novembre 2009), con l´istituzione del "Registro pubblico delle opposizioni" (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178), è limitata alle finalità promozionali e non consente pertanto l´utilizzo dei dati personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Ciò, in ragione anche dell'evidente specificità della finalità "politica" che esclude una sua automatica sovrapposizione – in termini di compatibilità (v. art. 5, par. 1, lett. b, Regolamento) – con la finalità di marketing.

E. Dati reperiti sul web
L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non comporta la libera disponibilità degli stessi né autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi finalità, ma – in osservanza ai principi di correttezza e finalità (v. art. 5, par. 1, lett. a) e b), Regolamento) – soltanto per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione. Quindi, anche per quanto riguarda la propaganda politica on line, deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo a tal fine dei dati reperiti sul web, senza uno specifico consenso informato alla suddetta finalità (v. artt: 6, 7 e 13, Regolamento).

Si ritiene quindi illecita l'attività d'invio di messaggi politici/elettorali effettuata trattando dati di contatto reperiti in Rete in assenza di tali presupposti (indirizzo e-mail; numero di telefonia fissa; numero di telefonia mobile), a prescindere dalle modalità impiegate: automatizzate (e-mail; sms; fax; telefonate preregistrate; mms) o non automatizzate (telefonate con operatore; posta cartacea).

Ciò in particolare può riguardare, ad esempio:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software (v. c.d. web or data scraping);
- liste di abbonati ad un provider;
- dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio;
- dati pubblicati dagli interessati sui social network.

Riguardo a quest'ultima ipotesi, come hanno evidenziato casi recenti, sussistono seri rischi di utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini/cittadine per sofisticate attività di profilazione su larga scala e di invio massivo di comunicazioni o ancora per indirizzare campagne personalizzate (il c.d. micro-targeting) volte a influenzare l'orientamento politico e/o la scelta di voto degli interessati, sulla base degli interessi personali, dei valori, delle abitudini e dello stile di vita dei singoli. In vista delle elezioni europee è pertanto fondamentale garantire la corretta applicazione delle norme sulla protezione dei dati soprattutto on line, anche al fine di proteggere il processo elettorale da interferenze e turbative esterne.

In tale quadro, va ribadito che i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti di social network (come Facebook o Linkedin), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati (artt. 5, 6, 7, 13, 24, 25 del Regolamento). La medesima disciplina è altresì applicabile ai messaggi inviati utilizzando altre piattaforme, come Skype, WhatsApp, Viber, Messanger.

In merito, si rappresenta che il suindicato rischio risulta ancor più elevato in considerazione delle peculiari condizioni di servizio imposte unilateralmente agli utenti sia dalle piattaforme di comunicazione e social networking, sia nei dispositivi mobili utilizzati. Infatti tali condizioni, in alcuni casi, prevedono la condivisione indifferenziata (e senza il necessario consenso specifico) di tutti o gran parte dei dati personali presenti negli smartphone e nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione internet) o l'accesso del fornitore alla lista dei contatti o alla rubrica presente sul dispositivo mobile.

Ad ogni modo, ove i titolari procedano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, al trattamento di dati personali presenti sui social (o altrove reperiti), nel rispetto dei principi e dei presupposti di liceità sopra individuati (artt. 5, 6, 13 e ss., Regolamento), si ribadisce la necessità di evitare comunicazioni massive e insistenti, nonché condotte non corrette quali:

- contatti mediante telefonate o sms in orario notturno;
- comunicazioni che mirino ad acquisire informazioni personali degli interessati eccedenti e non pertinenti con la finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Coerentemente con i principi sopra ribaditi, ove -nei social network, come anche in blog e forum utilizzati dalla comunità degli iscritti ai servizi social- risultino visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, i suindicati titolari, che intendano inviare messaggi finalizzati alla comunicazione politica/elettorale, dovranno aver previamente acquisito, per ciascun di tali "contatti", un preventivo consenso libero, specifico, documentato ed informato per la finalità in questione oppure basarsi su un altro eventuale presupposto di liceità.

10/5 - ACCOUNTABILITY ED OBBLIGO DI INFORMATIVA

Come già detto, in caso di raccolta dei dati presso l´interessato, quest´ultimo deve essere informato in merito alle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, Regolamento).

Quando invece i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa va fornita entro un termine ragionevole dall'acquisizione degli stessi –che non può superare la durata di un mese-, o comunque al momento della prima comunicazione all'interessato o ad altro destinatario qualora prevista (art. 14, paragrafi 1, 2 e 3, Regolamento).

Il titolare può esimersi dal rendere l'informativa nel caso in cui rilasciarla risulti "impossibile" o implichi "uno sforzo sproporzionato" (art. 14, par. 4, lett. b), Regolamento). In tali ipotesi, il titolare è comunque tenuto ad adottare "misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni" (art. 14, par. 5, lett. b), Regolamento). Dunque, in base a tale previsione -espressione del principio di "accountability"- è rimessa anche in questa circostanza al titolare, a fronte di minori adempimenti amministrativi e in un'ottica di maggiore responsabilizzazione del medesimo, l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento venga effettuato in conformità alla legislazione vigente (artt. 5, par. 2 e 24, Regolamento).

Ai fini dell'applicazione dei principi sopra indicati, il titolare può tener conto dei provvedimenti in materia di esonero dall'informativa adottati dal Garante, in vigenza della previgente normativa (ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003), per valutare il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell'art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento ed adottare le misure appropriate. Nei provvedimenti menzionati, il Garante ha ritenuto proporzionato rispetto ai diritti degli interessati, esonerare dall´obbligo di rendere l'informativa i soggetti politici che utilizzano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dati personali estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, oppure nel caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile fornire un'idonea informativa sulla base di specifiche condizioni (v. par. 5.1, provv. gen. 6 marzo 2014, doc. web n. 3013267).

In altri provvedimenti, anch'essi resi ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003, il titolare è stato esonerato dall'obbligo di rendere l'informativa individualmente, a condizione che la stessa, completa di tutti i suoi elementi, fosse comunque fornita mediante pubblicazione sul proprio sito web e tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale.

Tanto premesso, qualora l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati/e la scelta di non rendere l'informativa purché siano individuate misure appropriate. Anche alla luce di quanto già stabilito dal Garante nei provvedimenti sopra citati, le misure appropriate potrebbero essere quelle già individuate in passato. In base a queste ultime, potrebbero dunque prescindere dall'obbligo di rendere l'informativa individuale, a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell´eventuale ballottaggio), a condizione che:

- nel materiale inviato sia indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l´interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento; e
- l'informativa recante tutti gli elementi di cui all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del Regolamento sia resa mediante pubblicazione della stessa sui propri siti web di riferimento o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale (a seconda della consultazione).

10/6 - ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL´INTERESSATO E OBBLIGHI DEI TITOLARI

L´interessato, rivolgendosi al titolare del trattamento, può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l´interessato può in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale (cfr. art. 21, Regolamento), anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. L'interessato può, inoltre, revocare in ogni momento il proprio consenso. In tale ipotesi, il titolare è tenuto a non inviare più all´interessato ulteriori messaggi in occasione di successive campagne elettorali o referendarie.

Ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalità considerate (art. 51 d.P.R. n. 223/1967, cit.). Tale richiesta potrà, tuttavia, essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di comunicazione politica effettuate tramite l´utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.

Le richieste di cui sopra obbligano il titolare del trattamento a fornire all'interessato le informazioni relative alla corrispondente azione intrapresa, al più tardi, entro il termine di un mese dal ricevimento della richiesta, eventualmente prorogabile di altri due mesi in ragione della complessità e del numero di istanze pervenute (art. 12, par. 3, Regolamento); qualora non venga fornito un riscontro idoneo, l´interessato può rivolgersi all´autorità giudiziaria ovvero presentare un reclamo al Garante (art. 77, Regolamento e art. 141 del Codice).

Con il presente provvedimento, si evidenzia la necessità che i titolari del trattamento (partiti; movimenti politici; comitati; singoli candidati/e), alla luce dei nuovi principi di accountability e privacy by design, predispongano misure organizzative e tecniche adeguate, anche in base allo stato delle nuove tecnologie e dei nuovi crescenti rischi per gli interessati, tali da garantire l'esercizio effettivo, puntuale e tempestivo dei predetti diritti. É altresì necessario che tali titolari siano in grado di comprovare con idonea documentazione le misure previste ed adottate, nonché il procedimento valutativo per la loro individuazione, inclusa la valutazione dei rischi.

10/7 - LE SANZIONI

Si ritiene utile evidenziare che, in caso di violazione della disciplina sopra più volte richiamata, trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.

Inoltre, in ragione delle modifiche introdotte dal legislatore europeo, al Regolamento UE, sopra richiamato sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (v. sub par. 1), possono trovare applicazione sanzioni pecuniarie aggiuntive. In base alle dette modifiche, infatti, se l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo sulla protezione dei dati da cui sia possibile evincere che la violazione delle norme applicabili in materia sia connessa ad attività volte ad influenzare deliberatamente o tentare di influenzare l'esito delle elezioni europee "è tenuta ad avviare un'apposita procedura di verifica – anche coordinandosi con l'autorità nazionale di controllo interessata – all'esito della quale possono essere applicate le sanzioni previste nei confronti dei partiti europei o delle fondazioni politiche europee che abbiano utilizzato a proprio vantaggio tale violazione. Le sanzioni potrebbero ammontare al 5 % del bilancio annuale del partito o della fondazione interessati. Inoltre, i partiti e le fondazioni che risulteranno aver commesso una violazione non potranno chiedere finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea nell'anno in cui la sanzione è imposta.